

XLIII.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1874.

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati* — *Proposte del Senatore Vacca, Relatore, di varianti agli articoli rimasti sospesi.* — *Emendamento proposto dal Senatore Di Campello all'art. 10, accettato* — *Obiezioni del Senatore Sineo, cui rispondono il Relatore ed il Senatore Miraglia* — *Approvazione dell'art. 10* — *Emendamento della Commissione all'art. 12* — *Approvazione dell'articolo e dell'emendamento* — *Osservazione del Senatore Beretta all'articolo 14* — *Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 15* — *Spiegazioni del Relatore sull'emendamento proposto in una precedente tornata dal Senatore De Falco all'articolo 24.* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore De Falco* — *Approvazione dell'articolo 24 e dei successivi articoli sino al 33 inclusivo* — *Sospensione dell'articolo 34* — *Approvazione degli articoli 35 e 36* — *Proposta del Senatore De Falco all'articolo 37, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dalla Commissione* — *Approvazione di quest'articolo e dell'art. 34 sospeso, con una modificazione proposta dal Senatore De Filippo, ed accettata dal Ministro* — *Considerazioni del Senatore Sineo sull'art. 38; cui risponde il Senatore Miraglia* — *Approvazione dell'articolo 38* — *Avvertenze del Senatore Sineo sull'articolo 39; cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replia del Senatore Sineo* — *Approvazione dell'articolo 39 e dei successivi articoli 40, 41 e 42* — *Emendamenti proposti dal Senatore De Falco all'articolo 43 combattuti dal Relatore e dal Ministro; ed appoggiati dal Senatore Conforti* — *Osservazioni del Senatore De Filippo* — *Parole per fatto personale del Senatore De Falco* — *Approvazione dell'articolo 43 e dei successivi articoli 44, 45, 46* — *Aggiunta proposta dal Senatore Conforti all'articolo 47, combattuta dal Ministro* — *Domanda del voto per divisione fatta dal Senatore Sineo, approvata* — *Osservazioni del Senatore Maggiorani all'articolo 492 Codice Penale citato nell'art. 47, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione degli articoli 493, 494, inseriti nell'articolo 47 del progetto* — *Osservazioni del Senatore Maggiorani all'articolo 495* — *Risposta del Senatore De Filippo* — *Emendamento del Senatore Tecchio, accettato dal Ministro e dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo e dell'emendamento* — *Approvazione dell'articolo 497* — *Dichiarazione del Senatore Sineo all'articolo 498* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replia del Senatore Sineo* — *Osservazioni e istanza del Relatore* — *Nuova replia del Senatore Sineo* — *Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 499, 502;*

512, 513 e 515, del primo comma dell'art. 47 e dello intero articolo, nonché degli articoli 48, 49, 50, e 51, ultimo del progetto — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Mozione del Senatore De Luca, approvata — Votazione a squittinio segreto del progetto di legge — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; poco dopo intervengono i Ministri della Guerra, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi il Presidente del Consiglio, ed i Ministri della Marina, dell'Interno e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un mese di congedo, i Senatori Roncalli e Costantini per motivi di salute, d'un mese il Senatore Bellavitis per motivi d'ufficio e pure d'un mese il Senatore Bevilacqua per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei Giurati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge per la abolizione della franchigia postale; ma, essendo il Ministro dei Lavori Pubblici, impegnato nell'altro ramo del Parlamento, si riprenderà la discussione del progetto di legge riguardante le modificazioni all'ordinamento dei Giurati.

Invito gli onorevoli membri componenti la Commissione a prendere il loro posto.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Signori Senatori, l'Ufficio Centrale conformandosi al voto del Senato ha preso ad esame i tre emendamenti che furono presentati nell'ultima tornata; emendamenti riguardanti gli articoli 10, 12 e 24 lasciati in sospeso.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Relatore, mi pare che nella seduta precedente siano stati sospesi gli articoli 10, 12, 14, 15 e 24.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è occupato degli emendamenti rinviati su questi tre articoli, 10, 12 e 24 e ne darò bre-

vemente ragguaglio al Senato. È bene che rilegga prima l'articolo 10, notando quali siano le varianti che si domandavano in questo articolo.

L'articolo 10 è così formulato: « Nel mese di agosto di ciaschedun anno in ogni Comune del Regno sarà formato a cura di una Commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta Comunale e del Giudice Conciliatore... » Qui cadeva il primo emendamento e si osservava che ai Comuni i quali avessero per avventura più sezioni sorgerebbe il dubbio che i Conciliatori dovessero tutti quanti sono essere rappresentati nella Commissione Comunale; e per verità l'Ufficio Centrale non ha esitato a riconoscere la ragionevolezza di quest'osservazione in quanto che certamente non si potrebbe sostenere che un solo Conciliatore potesse rappresentare le singole sezioni; quindi è che l'Ufficio Centrale propone di emendare l'articolo in questo senso, di dire cioè: « o dei Conciliatori dove siano in numero maggiore. »

Sul primo capoverso poi sorgeva un altro dubbio elevato dall'onorevole Senatore Sineo.

Egli credeva che la residenza degli individui da iscriversi nelle liste preparatorie non fosse un criterio esatto e prevedeva il caso di colui che potesse per avventura avere una doppia residenza, sicché il proponente avrebbe preferito il dettato della legge del 1859, a quello sostituito dalla legge riveduta del 1865; ma noi abbiamo riconosciuto che più avvisatamente la legge del 1865, ha pigliato per criterio la residenza anziché il domicilio, per una ragione che si intende facilmente, perchè potrebbe avvenire allora che se si volesse pigliare per criterio il domicilio, andrebbero esclusi facilmente coloro i quali hanno residenza là dove si formano le liste dei Giurati; quanto alla ipotesi poi accennata dall'onorevole Senatore Sineo della doppia residenza provvede abbastanza la regola del diritto comune.

Finalmente nel secondo capoverso si prevede il caso di scioglimento del Consiglio comunale; l'articolo è concepito così:

« Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate, unitamente al giudice conciliatore da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta, nominato dal Pretore del mandamento, . . . » qui l'onorevole Senatore Mirabelli proponeva un emendamento e diceva: ma quale sarà, si domandava, questo Pretore dove più mandamenti esistono? Bisognava quindi definire questa questione perchè non rimanesse alcun dubbio nell'applicazione della legge. L'Ufficio Centrale ha riconosciuto la convenienza di questo emendamento e propone la variante in questo senso: « nominato dal Pretore del mandamento, più anziano di nomina. »

PRESIDENTE. Fermiamoci a quest'articolo 10. È aperta la discussione...

Senatore DI CAMPELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Di Campello.

Senatore DI CAMPELLO. Giacchè siamo in via di emendamenti, io ne proporrei uno piuttosto di forma che di sostanza.

In questo secondo comma la dizione attuale potrebbe far ritenere che l'Assessore della Giunta dell'Amministrazione disciolta dovesse essere nominato dal Pretore, nonchè dal Commissario governativo.

Per evitare quest'interpretazione, mi pare che sarebbe opportuno fare posposizione delle due prime parti, e dire: « . . . unitamente al Giudice conciliatore, dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune, e da uno degli Assessori della Giunta dell'Amministrazione disciolta, nominato dal Pretore del Mandamento più anziano di nomina. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta essa l'emendamento proposto dal Senatore Di Campello?

Senatore VACCA, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo 10 coll'emendamento proposto dal Senatore Di Campello, per metterlo ai voti:

Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni Comune del Regno sarà formato, a cura di una Commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del Giudice conciliatore o dei Conciliatori, ove siano in numero mag-

giore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'art. 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune unitamente al Giudice conciliatore, o Conciliatori e da uno degli Assessori della Giunta dell'Amministrazione disciolta, nominata dal Pretore del Mandamento più anziano di nomina.

Senatore SINEO. Non ho sentito che la Commissione abbia risolta una difficoltà sulla quale mi ero fermato. Forse non mi sarò spiegato con bastante chiarezza. Secondo la primitiva proposta della Commissione l'elenco delle persone idonee ad esercitare l'ufficio di Giurato sarebbe compilato in ogni Comune da un consesso in cui doveva essere predominante l'elemento municipale. Doveva il consesso essere composto dal sindaco, dalla giunta e da un conciliatore. L'elemento, direi, governativo sarebbe rappresentato ovunque da un solo individuo e perciò in minoranza.

Secondo il nuovo progetto le voci sarebbero invertite nei grandi municipii, come per esempio in quello di Napoli che ha 12 conciliatori.

Si sa che gli uffici municipali si esercitano, dirò, non con grandissimo rigore di esattezza. Molte volte potrà accadere che della giunta intervenga un piccolo numero: in questo caso sarebbero gli intervenienti soverchiati dai 12 conciliatori che potrebbero intervenire tutti, o in una proporzione maggiore degli altri.

Domanderei se la Commissione non trovi qualche inconveniente in questa disproporzione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Al dubbio elevato dall'onorevole Senatore Sineo, mi pare vi sieno due risposte a dare.

In primo luogo egli si preoccupa della preponderanza che potrebbero in taluni casi assumere i conciliatori. Dovrebbe però a questo riguardo avvertire che i conciliatori sebbene

nominati su proposta dei Comuni assumono però la veste di magistrati comunali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sta bene: comunali.

Senatore VAGGA, *Relatore*. Ma vi è di più, queste sue preoccupazioni pare a noi che potrebbero acquistare veramente un valore laddove si trattasse della composizione della Commissione prescritta dall'articolo 18, la Giunta cioè di revisione.

« Colà davvero è importante che si vegga da qual lato debba stare la preponderanza, se per l'elemento elettivo, o per quello dei rappresentanti del Governo. Ma qui si osservi che non si tratta che di lavori preparatori, i quali non tendono che a raccogliere le nozioni di fatto sui nomi che si abbiano a inscrivere nelle liste preparatorie. Mi pare dunque che queste sue preoccupazioni non abbiano valido fondamento, e spero che si contenterà di queste spiegazioni.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nella legge organica giudiziaria del 1859, non era preveduto il caso se sciolto dal Governo il Consiglio Comunale, le operazioni per la lista dei Giurati, si potevano eseguire dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dell'Interno opinavano per la negativa, ed io ebbi, per ragion della mia carica, occasione di contrastare la opinione del Ministero, la quale se fosse prevaluta, avrebbe menato alla conseguenza di doversi sospendere l'amministrazione della giustizia penale, quando il Governo era nella necessità di sciogliere i Consigli comunali. La mia opinione prevalse; ed i Commissari governativi fecero quel che avrebbero dovuto fare le Giunte comunali per le operazioni delle liste dei Giurati.

Epperò a rimuovere qualunque dubbio, fui io che ebbi l'onore di proporre alla Commissione scelta per compilare la legge organica giudiziaria del 1865 (della quale Commissione io era membro) il secondo comma dell'art. 104 della legge medesima, che chiama il Commissario governativo ad eseguire il lavoro della lista dei Giurati nel caso che si trovasse sciolto il Consiglio comunale.

Non è dunque una innovazione che vien proposta con l'ultimo capoverso dell'art. 10 del presente progetto di legge, ma si viene a confermare

quel principio che è scritto nella legge attualmente in vigore. È giusto che l'elemento elettivo prepari ed abbia la preponderanza nella formazione delle liste dei giurati; ma quando il Consiglio comunale si trova sciolto per la prerogativa che ha il Governo di sciogliere i Corpi elettivi, come non ammettere il Commissario governativo a membro della Commissione? È la necessità che obbliga a questo sistema, altrimenti bisognerebbe chiudere le Corti di Assise sino a quando non sarà ricomposto un Consiglio comunale, e dargli tempo ad eseguire le lunghe operazioni per formare le liste dei Giurati.

Perlocchè l'intervento del Commissario governativo non pregiudica il principio; e d'altronde, dovendo far parte della Commissione un assessore della sciolta Giunta ed il Conciliatore, che è nominato dal Governo tra i cittadini del Comune sulla proposta del Consiglio comunale, s'intende bene, l'elemento elettivo non scompare anche quando si trova sciolto il Consiglio comunale.

Mi giova sperare che queste spiegazioni saranno sufficienti a tranquillizzare l'on. Senatore Sineo; e prima di por termine al mio dire pregherei, a nome della Commissione, l'onorevole Ministro Guardasigili a consentire che si aggiungesse a quest'ultimo comma dell'articolo in discussione dopo le parole: *ed unitamente al Giudice conciliatore* e le altre parole: *o conciliatori*, onde coordinare questa disposizione a quella stabilita nel primo comma dello stesso articolo, per la ragione semplicissima che, essendovi più conciliatori, debbano formar parte della Commissione anche quando si trova sciolto il Consiglio comunale.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo non fa proposte?

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Se mi permette, dirò solo che non credo che sia di minima importanza la costituzione del consesso che deve procedere alla formazione di queste liste.

Tante volte accade che vi siano intrighi personali; per recare sfregio ad un cittadino, potrebbe succedere che il suo nome venisse ingiustamente omissso sulle liste dei Giurati. È vero, che vi è diritto a reclamo, ma questo importa spese.

Voci dal banco della Commissione. No, non importa spese; sono esenti da spese.

Senatore SINEO. Non vi sono spese di bolle e di registro per reclamare contro le liste primitive. Ma occorre qualche spesa nella maggior parte dei casi, cagionata dalla necessità di portarsi al capoluogo ove i reclami debbono essere presentati, o di deputare persona per presentarli. Ad ogni modo si vuole sciupare un po' di tempo, ed il tempo è moneta, ed è sempre cosa fastidiosa il dover reclamare. A me pare che sia assai meglio tenersi nella misura della garanzia che forma il concetto principale della legge, la quale debbe essere eguale per tutti.

Non vedo il perchè, dal momento in cui si prendono precauzioni tali per cui sotto l'egida municipale sia garantito l'onore del cittadino nella maggior parte dei Comuni, queste precauzioni non siano le stesse nei grandi municipii.

L'inconveniente è maggiore nel caso di Consiglio comunale disciolto. La garanzia municipale si riduce ad un assessore, ad un membro dell'antica Giunta del Consiglio comunale disciolto.

A questo membro della cessata Giunta, nella maggior parte dei Comuni, si unisce soltanto un Conciliatore, ma in Napoli se ne uniscono 12, per cui, evidentemente, sono i conciliatori che faranno la lista.

Questo non mi pare coerente allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Sineo non facendo alcuna proposta formale, rileggo l'articolo 10 colle varianti introdotte, per metterlo ai voti:

Art. 10.

Nel mese di agosto di ciaschedun anno, in ogni Comune del Regno, sarà formato, a cura di una Commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del Giudice conciliatore o dei conciliatori, ove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attri-

buzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune unitamente al Giudice conciliatore o Conciliatori, e da uno degli Assessori della Giunta dell'Amministrazione disciolta, nominato dal Pretore del Mandamento, più anziano di nomina.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa al 2° emendamento che riguarda l'art. 12.

La parola è al Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore.* Qui non si tratta che di una semplice variazione al terzo capoverso dell'articolo.

Tenuto conto di questa variazione, l'art. 12 risulterebbe così concepito:

Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni Comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei Comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei Giurati del mandamento.

Il Pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal Vice-Pretore solamente in caso di grave e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo Comune e nei Comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal Pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E' dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal Pretore.

Qui, in fine dell'articolo, alla parola *Pretore* per metterlo in armonia coll'articolo 10 devon-

poi aggiungere le parole *più anziano di nomina*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo modificato in conformità di ciò che espose il Relatore della Commissione.

(Vedi sopra).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 12 così modificato:

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore VACCA, *Relatore*. Non occorre più variare l'art. 14.

PRESIDENTE. Allora darò lettura di quest'articolo per metterlo ai voti.

Art. 14.

La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal Pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni Comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun Comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Mi pare che quest'articolo fosse stato appunto rimandato alla Commissione perchè studiasse il caso dei Comuni delle grandi città dove vi sono più Preture.

Qual sarà in questo caso il Pretore che dovrà firmare le liste compilate dalla Giunta? In Milano per esempio sono 6 Preture; a Napoli credo, siano 12; quale sarà dunque il Pretore che firmerà in questi casi la lista?

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. È cosa facile. Quel Pretore il quale ha presieduto la Giunta firmerà le liste.

Senatore BERETTA. Allora la Giunta deve compilare tante liste quanti sono i mandamenti.

Senatore VACCA, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo l'art. 14.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La Commissione ha nulla da proporre sull'articolo 15.

Senatore VACCA, *Relatore*. Nulla.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo per metterlo ai voti, ove nessuno chieda su di esso la parola:

Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'art. 18.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore VACCA, *Relatore*. Passo al terzo emendamento, sull'art. 24, proposto dal mio egregio amico Senatore De Falco. Codesto emendamento ebbe a meritare la più seria attenzione dell'Ufficio Centrale, tra per l'autorità grandissima del proponente, tra per l'importanza intrinseca della proposta.

L'emendamento, nella forma in cui proponevasi, si riduce a voler sostituire nell'art. 24 al limite minimo del numero dei Giurati che dovrebbero comprendersi nella lista definitiva il limite massimo *insorpassabile*. Se non che questa mutazione impegnava una grave questione, una questione attinente cioè a due sistemi opposti: il sistema *della riduzione* ed il sistema *della espansione*.

Egli è chiaro che col sistema consacrato dall'art. 24, si lascia pieno arbitrio alla Commissione centrale di allargare indeterminatamente il numero dei Giurati da comprendersi nelle liste.

Io non starò ad enumerare gli argomenti che ampiamente ha svolti nell'ultima tornata l'egregio Senatore De Falco nella sua splendida orazione, a sostegno della sua tesi opposta. Avremmo noi ben desiderato che una questione di tanta importanza fosse stata lungamente discussa, e assai ci duole che questo nostro desiderio abbia incontrato un ostacolo insuperabile nella questione pregiudiziale. La dimostrazione di quest'assunto è molto facile; permettete ch'io vi legga l'art. 24.

Art. 24.

La lista dei Giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di mille, pel circolo di Milano di seicento, pel circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine

di *quattrocentocinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta* e, se vi sono più Corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e se vi sono più Corti, di *duecento* ciascuna.

È chiaro che quest'articolo non è che il corollario dei precedenti articoli e precisamente si riferisce all'art. 18.

Nell'art. 18 proprio sta determinato l'ufficio della Giunta di revisione e di eliminazione; col l'art. 18 è esaurito tutto il compito delle varie Giunte, quanto alla revisione e alla depurazione delle liste: che se porrete mente al successivo articolo 22, ne acquisterete anche un convincimento più chiaro; l'articolo 22 di cui do lettura è concepito così:

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al Presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Colle liste medesime il Presidente del Tribunale, assistito da due giudici, forma:

1. la lista generale dei Giurati ordinari del circolo;

2. la lista speciale dei Giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei Giurati che hanno domicilio o residenza nel Comune dove si aduna la Corte di Assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più Comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal N. 2 del presente articolo altrettante liste di Giurati supplenti, quanti sieno i Comuni in cui siedono le Corti.

Questo dunque dimostra a luce di evidenza, come io diceva, che il compito della Commissione di revisione è esaurito, sicchè l'art. 24 non potrebbe aprir la via a ritornarvi sopra, e rettificare un fatto compiuto. Ma crederemo forse che l'onorevole Senatore De Falco col grande acume del suo intelletto abbia potuto smarrire questa osservazione così semplice ed evidente?

Niuno lo crederà di certo.

È tanto ciò vero che l'onorevole De Falco soffermavasi precisamente sull'articolo 18 come nel vero campo delle sue critiche, e del suo

emendamento. Ma per mala ventura si affacciò pure allora la quistione pregiudiziale, sicchè la discussione dell'emendamento De Falco fu troncata. A me, Relatore dell'Ufficio, che rappresentavo la minoranza dell'Ufficio Centrale in compagnia dell'onorevole De Filippo, riuscì amaro l'abbandono della discussione sull'articolo 18, perchè, se per avventura non fosse stato scartato, era quella l'occasione in cui si sarebbe potuto seriamente discutere la questione intorno alla composizione della Commissione distrettuale di revisione, e farne appello al Senato.

Se questa questione fosse venuta al giudizio del Senato sarebbe stato dimostrato quanto importi che non sia eliminato dal seno della Commissione centrale il rappresentante governativo, e se la questione non fosse stata troncata a mezzo, come diceva, io non avrei avuto il rammarico di vedermi fatto segno ad alcune sospezioni di persona che altamente rispetto, quasi dubitando che qualche frase caduta nella relazione avesse potuto esprimere un sentimento di diffidenza all'intervento del potere politico.

Invece io non ho fatto che rivendicare l'importanza non solo ma l'indipendenza del potere politico, e se ho accennato con quella frase a qualche raro esempio contrario, io l'ho affermato interpretando la coscienza pubblica.

Dietro queste dichiarazioni adunque che esprimo a nome dell'Ufficio Centrale, io faccio appello all'amico e collega De Falco, confidando che egli stesso vorrà tener ragione di questa angustiante posizione in cui l'Ufficio Centrale si trova, e vorrà condescendere a ritirare il suo emendamento.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io incomincio dal ringraziare l'onorevole Senatore Vacca delle parole gentili e cortesi che ha voluto rivolgere alla mia persona; le quali parole hanno questa sola verità che fanno testimonianza del grande studio che ho messo a queste discipline, e del desiderio grandissimo che ho, che questo progetto di legge, per il quale sento alla perfine ancor io un po' d'affetto di paternità, riesca il migliore possibile.

Venendo alla questione, io in verità sono spiacente che le due questioni più gravi che si siano suscitate nel corso di questa discus-

sione, quella cioè, dell'intervento dell'autorità amministrativa nel seno delle Commissioni per la formazione delle liste dei giurati, proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, e quella proposta da me circa la limitazione legale del numero dei giurati nelle liste, vadano ambedue sepolti sotto una questione pregiudiziale.

Certo io potrei sottoporre al Senato parecchie ragioni per dimostrare che questa questione pregiudiziale non sussiste nel caso presente, perciocchè, od io mi inganno molto, od effettivamente negli articoli, che sono stati finora votati, non vi è nessuna disposizione che sia in cotanta opposizione colla proposta mia, che l'una cosa non possa coesistere e conciliarsi coll'altra.

Mi basterebbe per avventura osservare che l'articolo stesso 24 che si propone ai vostri voti, dichiara che la lista dei giurati *non potrà essere minore* pel circolo di Napoli di *mille*; pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, ecc. ecc.

Dunque, secondo quest'articolo che or ora dovrete votare, la lista fino a questo momento non è ancor compiuta, non è ancor definita; vuol essere ancora verificata, e, se non raggiunge il numero prescritto dall'articolo medesimo come *minimo*, bisogna accrescere questo numero per raggiungere quello stabilito. E se nol si facesse, tutti i giudizi che si farebbero nel corso dell'anno potrebbero essere annullati; anzi sarebbero al certo nulli perchè l'estrazione dei giurati di sessione si farebbe sopra un numero di giurati minore di quello fissato dalla legge.

Ora, che cosa contiene la mia proposta? Non altro che la sostituzione del massimo al minimo numero stabilito dalla legge. E certo se si deve ancora sin qui verificare, secondo il progetto, la lista per vedere se raggiunge il minimo legale, io non so comprendere da quale disposizione precedente resti pregiudicata od esclusa la mia proposta di verificare la lista medesima per vedere se raggiunga o ecceda il massimo. Secondo la prima ipotesi, facendosi questa verifica occorrerà accrescere il numero della lista, se non raggiunge il minimo stabilito dalla legge. Secondo la mia proposta, si tratterebbe di verificare ancora la lista, e di aggiungere alla stessa altri nomi se non raggiunge, o toglierne se eccede il massimo fissato dalla legge.

Or se voi ammettete e non trovate pregiudicata dagli articoli precedenti la verifica delle liste di cui si parla in quest'articolo, per raggiungere il minimo, sembra a me evidente che non si possa trovare nemmeno pregiudicata la verifica che proponeva io per ridurre la lista stessa al numero definito dalla legge.

Io comprendo la difficoltà accennata dall'onorevole Senatore Vacca; la difficoltà sta nella formazione delle liste dalle varie Giunte distrettuali, e non già da una Giunta provinciale o circolare, che sia, e specialmente nel mandato che si dà alle Giunte distrettuali dall'articolo 18. Ma se l'onorevole Senatore Vacca avesse approfondato il suo intelletto in questa questione, avrebbe veduto che la difficoltà non è parziale alla mia proposta, ma è comune, sia alla proposta mia che a quella che si contiene nell'articolo 24. E l'una e l'altra nasce da questo, dalla mancanza nella legge di una Commissione o provinciale o circolare che voglia dirsi, la quale con unità di criteri formasse la lista definitiva dell'anno, mediante le opportune eliminazioni e le necessarie scelte.

È questo uno dei difetti, secondo me, più gravi di questo disegno di legge, che ne renderà difficilissima l'attuazione. Ma, ripeto, questo è un difetto che si rivela non solo quando si tratta di attuare la proposta mia, ma ancora più quando si tratti di attuare le disposizioni del presente articolo 24.

In effetti che cosa dice il n. 4 dell'articolo 18? Dice che la *Giunta distrettuale elimina dalle liste coloro che giudicherà non idonei all'ufficio di giurati*, qualunque sia il loro numero; perchè questa facoltà di eliminazione non ha limite, nè confine.

Ora, in un circolo di Assise vi possono essere tre o quattro Giunte distrettuali quanti sono i tribunali compresi nel circolo, e ciascuna di queste Giunte opera separatamente per sé, ed ignora ciò che fa l'altra. Dunque, Signori, lasciando stare il considerare qual natura di frutto sarà quello che nasca da tanti semi diversi, e quali risultati morali possa dare una scelta od eliminazione di giurati fatta con criteri si varii, e non guardando che la pura operazione materiale, certa cosa è che queste diverse Commissioni possono essere larghissime nelle scelte, larghissime nelle eliminazioni. Ebbene; se i contingenti lasciati nella lista di

ciascun distretto, riuniti assieme non raggiungeranno il numero che stabilisce l'articolo 24 come minimo della lista del circolo, che cosa si farà? Si rimanderà la lista alla Commissione del capoluogo del circolo? Se non che questa, secondo il progetto, non ha che vedere né col'esclusioni; né cogli accrescimenti della lista. Questa è una Commissione assai singolare; composta del presidente del Tribunale del capoluogo del circolo, e dei due giudici più anziani, essa non può né deve far' nulla circa il contenuto delle liste; tutto il suo mandato non si riduce che a riunire le liste distrettuali, copiarle per ordine alfabetico, e formare la lista del circolo. Bello e grave ufficio, in verità, pel quale valeva proprio la pena d'incomodare il presidente del Tribunale ed i due Giudici più anziani del collegio!

La rimanderete invece alle Giunte distrettuali? Ma per far che? Per aggiungere alle liste quelli che ne furono esclusi perché giudicati *non idonei all'esercizio dell'ufficio di giurato*. Ed in questo caso quale sarà l'effetto, quale la impressione morale che desterà questo fatto di vedere iscritti nella lista coloro che pochi giorni innanzi erano stati dalla Commissione medesima dichiarati non idonei all'ufficio di giurato? Quale autorità morale può avere questa nuova qualità di giudici? quale confidenza, quale rispetto potranno ispirare i loro giudizi?

Voi dunque lo vedete, o Signori, dove è il difetto; ed è difetto gravissimo. Ma, lo ripeto, non è difetto che colpisce solo la proposta mia, è difetto che comprende tutta la legge, e colpisce singolarmente l'articolo che si propone ai voti del Senato.

Ma, o Signori, io comprendo certe condizioni politiche, certe convenienze parlamentari.

E però, per non pregiudicare menomamente questa importante questione, la quale spero che, allorché torni all'esame degli uomini egregi che vi hanno messo mano, verrà da essi riesaminata col loro acume, col loro ingegno, con la loro dottrina, e risolta secondo più mature riflessioni; per non pregiudicare, dico, la questione, ritiro la mia proposta.

Anzi faccio qualche cosa di più. Siccome per rispetto a questa legge io ho dei convincimenti che sono profondi quanto sinceri, convincimenti, frutto di severi studii e di lunga espe-

rienza, che non sono dell'oggi, ma dell'ieri, non del domani, ma della vigilia, e che non potrei al certo abbandonare da un momento all'altro; così, per non intralciare senza frutto la discussione, io mi asterrò, meno qualche caso rarissimo, dal prendere ulterior parte alla discussione stessa, augurando che la legge che vi si proponè possa portare quei buoni frutti che se ne attendono.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo 24 per metterlo ai voti.

Art. 24.

La lista dei Giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*, pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta* e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente, purché abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto reale, finché ne dura il bisogno.

(Approvato.)

Art. 26.

Le liste dei giurati ordinarii e supplenti sono trasmesse a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

(Approvato.)

Art. 27.

Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali o i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni e operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste man-

damentali saranno formate dal pretore, del capo luogo del mandamento con due pretori vicini, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

(Approvato.)

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e criminale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinarii* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinarii della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

(Approvato.)

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissugge la le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinarii e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinarii, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinarii, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla Corte di Assise; ma il giurato ordinario chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la Corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinarii.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati, i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinarii, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

(Approvato.)

Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'Assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinarii e supplenti quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinarii saranno portate al presidente del tribunale civile e criminale del luogo in cui dovrà sedere la Corte il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinarii nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posi quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel Comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

(Approvato.)

Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

(Approvato.)

Art. 32.

I presidenti delle Corti d'Assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'Assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

(Approvato.)

Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della Corte d'Assise, come giurati ordinarii o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della Corte d'Assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30, disuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari e giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

(Approvato.)

TITOLO II.

Della composizione definitiva dei Giurati.

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente ai primi 30 giurati ordinarii e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'Assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle Assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinarii e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel secondo capoverso dell'articolo 26, il presidente delle

Assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinarii, per completare il numero di trenta.

I giurati si ordinarii che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di Assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. La citazione del capoverso dell'art. 26 è evidentemente sbagliata: primo, perchè l'art. 26 non comprende il caso che si cita; in secondo luogo, perchè l'art. 26 non ha capoversi.

Senatore VACCA, *Relatore*. È un errore di stampa; deve dire, nel secondo capoverso dell'art. 36, e non 26.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei il Senato a fare una rettificazione. Io crederei più esatto dire: *il primo capoverso dell'art. 36*. E poichè l'attenzione del Senato è chiamata sopra questa citazione, credo si otterrebbe maggiore chiarezza sostituendo le parole: *primo capoverso*, alle parole: *secondo capoverso*; perchè non è un capoverso la prima parte di ogni articolo, almeno secondo il modo di citare adoperato costantemente nelle nostre leggi.

Nel capoverso che comincia: « I Giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto, » si verificherebbe precisamente il caso in cui troverebbe la sua applicazione quella parte dell'articolo in discussione dove è citato l'art. 26 invece del 36.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la proposta del signor Ministro?

Voci dal banco dell'Ufficio Centrale. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora si deve dire: *Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 36*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Rileggendo ora l'articolo, mi pare che veramente non sia esatta la cor-

rezione che vogliamo fare; ma ne sorge almeno in animo il dubbio; e quindi pregherei il Senato a voler proseguire la discussione dei successivi articoli, sospendendo la deliberazione su questo per alcuni istanti.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione, si sospenderà la votazione su quest'articolo, e si passerà all'art. 35.

Art. 35.

Il presidente delle Assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'Assise, tre giorni prima dell'udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

(Approvato.)

Art. 36.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di 30 giurati presenti, il presidente della Corte d'Assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

(Approvato.)

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1. Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;

2. Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3. Il tutore o protutore;

4. L'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5. Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6. Le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Mi permetterà il Senato che io richiami per un momento l'attenzione dell'onorevole signor Ministro e dell'Ufficio Centrale sopra questo articolo, perchè parmi che sia corso qualche errore di compilazione o di stampa, a meno che ancora qui non si sia pensato ad introdurre un altro mutamento grandissimo nella legge.

In quest'articolo, come il Senato vede, si tratta della composizione definitiva dei giurati, e si enumerano i casi per i quali si possa repulzare un giurato, prima che si proceda all'imborso dei trenta giurati della sessione, ed alla estrazione dall'urna de' dodici giurati del giudizio.

Nel progetto presentato dal Governo, queste eccezioni prendevano il nome di ricuse motivate, ed erano assoggettate alle norme delle ricuse. Nel disegno attuale al sistema delle ricuse motivate è stato sostituito quello delle incompatibilità legali.

Non accade esaminare ora la natura nè gli effetti giuridici di questi due sistemi diversi, chè susciterebbe questioni troppo gravi che non voglio toccare. Quello sopra cui mi limito a richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Ufficio Centrale è soltanto il n. 6 dell'articolo proposto, dove si dice: « Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge. »

Per questa disposizione adunque, se mai nei trenta giurati vi sieno delle persone che si trovano, o in uno dei casi d'incompatibilità speciale preveduti dai n. 1 a 5 dell'art. 37, o in uno dei casi d'incapacità generale preve-

duti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, vengono escluse dal quadro del giuri e suppliti con altri giurati. Ma oltre questi casi d'incapacità, ve ne sono altri, dei quali si parla all'art. 2, che stabilisce le condizioni necessarie per poter essere iscritto nella lista dei giurati, e nell'articolo 3 che parla delle *incompatibilità generali*, per non essere iscritto nelle liste.

Ora, se qualcuno di questi incapaci si trovi fra i trenta giurati della sessione, si avrà egli il diritto di farli escludere dal quadro del giuri? Se per esempio, fra i giurati chiamati, v'abbia qualcuno che sia provato per documenti non essere cittadino italiano, non godere i diritti civili e politici, non essere di età maggiore, non entrare in nessuna delle categorie stabilite dalla legge, sarà egli inibito alla difesa o al pubblico Ministero di domandare in virtù di questo articolo che venga escluso dal giudizio? Io non posso supporre che sia stato questo il pensiero del progetto di legge. Se lo fosse stato, sarebbe cosa affatto inconcepibile.

Però io crederei conveniente modificare quest'articolo, dicendo al N. 6: « Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2, o che siano contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. »

Senatore VAGGA, *Relatore*. La Commissione accetta di buon grado la proposta del Senatore De Falco.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pure aderisco a questa proposta, che mette l'articolo in maggiore armonia col resto della legge.

Veramente, io credo che nella pratica l'articolo che discutiamo avrebbe avuto un'applicazione conforme alla proposta del Senatore De Falco, trattandosi di principii sulla capacità dei Giurati, che non possono essere disconosciuti; ma poichè questa proposta venne fatta, credo opportuno l'accettarla pienamente.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo il Ministero e l'Ufficio Centrale sull'accettazione della proposta del Senatore De Falco, rileggo l'art. 37 per metterlo ai voti:

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta Giurati del giudizio

1. Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;

2. Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3. Il tutore o protutore;

4. L'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5. Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6. Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'art. 2 o che sieno contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Se non si fanno altre osservazioni su questo articolo così modificato, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Se il Senato lo crede si potrebbe votare ora l'articolo rimasto in sospenso che fu già concordato col Ministro Guardasigilli.

Pare, ed anzi non vi ha dubbio, che l'articolo 34 dovrebbe riferirsi, al primo capoverso dell'art. 29, il quale contempla precisamente il caso a cui accenna il detto articolo 34. Di fatto in questo comma trattasi dell'avviso che il Presidente delle Assise, o in sua assenza il Presidente del Tribunale, trasmette per ordine di estrazione agli altri Giurati ordinarii all'oggetto di completare ecc. Nel secondo paragrafo dell'articolo 29, è detto: « I primi trenta Giurati ordinari estratti, debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della Sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta Giurati ordinarii o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34 — che è precisamente l'articolo in discussione — alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci Giurati ordinarii, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti. » È chiaro quindi che l'uno si riferisce all'altro, come l'altro deve riferirsi all'uno ed è perciò che nell'articolo 34 si deve citare l'articolo 29, e propriamente il paragrafo 2. dell'art. 29; intendendosi per paragrafo primo la prima parte del detto articolo.

L'Ufficio Centrale propone quindi che nell'ar-

articolo 34 si dica: «verificandosi il caso previsto nel 2.º paragrafo dell'articolo 29 ecc.»

Alcune voci. E perchè non si dice *primo capoverso*?

Senatore VACCA, *Relatore.* Si rammette da tutti che per *primo capoverso* si intende quell'inciso dell'articolo che viene dopo la prima parte di esso, e non ho nessuna difficoltà a che si dica: *primo capoverso dell'art. 29.*

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo e pongo ai voti l'art. 34 così rettificato:

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le Assise è recato individualmente ai primi 30 Giurati ordinarii e ai dieci Giurati supplenti, per cura del Presidente del Tribunale civile e correzionale, residente nel luogo ove si aduna la Corte di Assise.

Il Presidente medesimo trasmette al Presidente delle Assise la lista di tutti i Giurati estratti secondo l'articolo 29, e gli atti di citazione dei primi 30 Giurati ordinarii e dei dieci Giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 29, il Presidente delle Assise, o in sua assenza il Presidente del Tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri Giurati ordinarii per completare il numero di trenta.

I Giurati sì ordinarii che supplenti, che abbiano ricevuto l'avviso, debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di Assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

(Approvato.)

Art. 38.

Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommariissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

Senatore SINEO. Io domanderei all'Ufficio Centrale se non trova che possa dar luogo a qualche difficoltà l'obbligo che s'impone alle parti, quando vogliano denunciare casi d'incompatibilità contemplati nell'articolo 37, di comprovare il loro assunto con documenti e certificati. Certe volte può essere difficile il procurarsi questi documenti, ed il caso essere noto-

rio. Ci saranno fratelli, od affini in prossimo grado dell'accusato. La parte civile ha interesse diretto di denunciare l'incompatibilità. Ma se sono accusati che vengano da paesi lontani, non sarà facile in pochi giorni il presentare l'albero genealogico comprovato coll'estratto di nascita di vari individui da contemplarsi nella discussione. Quando veramente è notorio il caso, quando il Presidente può interrogare i Giurati sulla verità di ciò che asserisce chi invoca l'incompatibilità, mi pare che allora possa farsi a meno dei documenti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Non senza ragione si è scritto questo articolo, poichè l'esperienza ha dimostrato che bene spesso gli accusati, i quali vogliono sfuggire il giudizio dei Giurati dai quali debbono essere giudicati, vanno mendicando protesti, accennando ad incompatibilità dei Giurati senza poterne dare alcuna giustificazione. Ecco perchè l'articolo in esame fa una giusta distinzione tra la incompatibilità rilevata di ufficio dalla Corte e quella proposta dall'accusato.

Se è l'accusato che propone l'incompatibilità, deve giustificarla con documento che può facilmente presentare conoscendo di già la lista dei Giurati sorteggiati. Sarebbe per vero impossibile nella pratica di procedere speditamente, se per le nude assertive degli accusati dovesse la Corte di Assise rinviare il dibattimento.

Può darsi in qualche caso speciale che l'accusato non possa presentare il documento che provi l'incompatibilità del Giurato; ma in questo caso supplisce il prudente arbitrio della Corte di Assise; perciocchè se il motivo d'incompatibilità è noto, o si può appurare immediatamente, la Corte lo ammette di ufficio; ma se crede indispensabile il documento, non mancherà la Corte di rinviare la causa.

Parmi adunque che non resta sacrificato con la disposizione di questo articolo il diritto della difesa, che anzi questo diritto sacro sia assai tutelato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo 38 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta Giurati ordinari e supplenti, il Presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del Ministero Pubblico, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta Giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici Giurati destinati pel giudizio della causa. I due Giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Sottopongo all'Ufficio Centrale una difficoltà che mi sembra meritevole della sua attenzione.

Il diritto sacro ed intangibile della ricusazione si rivolge qualche volta a danno della giustizia pel modo in cui è esercitato.

Certe volte il Giurato che non può ottenere, che non ha motivi per ottenere l'esclusione, si raccomanda perchè lo si metta nella lista dei ricusati. Citerò un caso, senza dire dove mi sia accaduto, mi basterà avvertire che noi fu nella Corte di Assise della mia residenza. Venne da me un Giurato a raccomandarsi per farsi ricusare. Respinsi naturalmente la sua domanda. Ebbene, rispose, mi farò ricusare dal pubblico ministero. E ciò è effettivamente successo. Il pubblico ministero era pur rappresentato da un personaggio commendevolissimo, e che non poteva avere intenzione di scostarsi dal suo dovere. Ma pare ch'egli abbia creduto di potere usare senza ingiustizia questo atto di cortesia.

Io domando all'Ufficio Centrale se, per impedire queste irregolarità ed altre talvolta ancor più gravi, non converrebbe che il pubblico ministero dovesse sempre motivare le sue ricusazioni, che si ammettesse la presenza della parte civile, e che dal lato dell'accusato le ricusazioni si dovessero fare da lui personalmente.

Veramente si dovrebbe credere che il difensore non usi del diritto di ricusa salvo che a vantaggio del suo cliente; tuttavia credo che il richiedere, per la ricusa, la parola stessa dell'accusato, renderebbe più difficile l'abuso di ricusazione, che è possibile, e che sicuramente ha avuto luogo qualche volta.

Voci dal banco dell'Ufficio Centrale. L'accusato è presente, è presente.

Senatore SINEO: L'articolo dice:

« Avutasi la presenza di trenta Giurati ordinari e supplenti, il Presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del Ministero Pubblico, dell'accusato e del suo difensore i nomi dei trenta Giurati, secondo l'ordine di estrazione.

» Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici Giurati destinati pel giudizio della causa. I due Giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari. »

Qui si parla dell'accusato, ma non della parte civile, e vorrei che questa pure fosse presente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso lasciar passare senza osservazione le cose dette dall'onorevole Senatore Sineo.

Da qualche tempo il pubblico ministero è fatto segno a troppo acerbe censure, perchè non debba essere difeso almeno quando è ingiustamente attaccato.

Io non voglio contestare ciò che l'onorevole Sineo ha narrato. Ma chi dice all'onorevole Sineo che il pubblico ministero non avesse le sue buone ragioni per ricusare questo giurato? Io ne ho la profonda convinzione; il pubblico ministero nel ricusarlo non avrà fatto atto di compiacenza, ma bensì atto di dovere servendo gli interessi della giustizia.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io riconosco che l'onorevole Guardasigilli può dare quell'interpretazione al fatto che ho narrato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La più onesta.

Senatore SINEO. Non è men vero però che questo può dar luogo a diverse interpretazioni, e se si potesse impedire questo inconveniente, sarebbe meglio assicurata l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metterò ai voti l'articolo 39.

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Di lettura dell'articolo 40.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il pubblico ministero, e dopo di lui

l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurre alcun motivo, otto per ciascuno.

La ricusa deve esser fatta al momento della estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione ed il giuri è composto.

(Approvato.)

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal ministero pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

(Approvato.)

Art. 42.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il giuri per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giuri delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del giuri, la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza, a cui la causa fu rimandata.

(Approvato.)

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giuri, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella 1. parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giuri le persone di che

nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 3 e 5, e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per rettificare un errore di stampa incorso in quest' articolo, poichè la mia assenza non mi permise di sorvegliare la stampa.

Nella citazione dei numeri e specialmente dove si dice dell' articolo 8, bisogna sostituire ai numeri 3 e 5, i numeri 2 e 4; e poi dove si dice dell' articolo 37 invece dei numeri 1, 3 e 5, mettere i numeri 2, 3 e 5.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Mi duole dovere abusare della indulgenza del Senato ancora su quest' articolo; ma le mie parole saranno brevissime.

Io credo che la modificazione recata all' articolo 37 ne richieda ancora una qui, per mettere questi due articoli in corrispondenza ed armonia fra loro.

Modificati e messi in accordo fra loro questi due articoli scagneranno forse, o senza forse, un certo progresso nella legislazione, perchè senza ambagi e senza possibili questioni saranno per essi distinte due maniere di incapacità nella composizione del giuri; quelle che possono farsi valere prima che il giuri venga definitivamente composto, e quelle che possono farsi valere anche dopo il giudizio, innanzi la Corte di Cassazione.

Quanto alle prime l' articolo 37 concede il diritto di opporre qualunque eccezione d' incapacità, od incompatibilità sì generale che speciale, nella quale si trovi il giurato. E questa eccezione elevata di ufficio dalla Corte, o proposta dalle parti prima della composizione del giuri, tostochè è comprovata da documenti, basta per far escludere il giurato non pure dal giudizio, ma ancora dal numero di quelli che compongono il così detto quadro del giuri.

Ma cosa avverrà se il giuri è stato composto ed il giudizio pronunziato? Si può dopo di questo opporre e far valere, come motivi di nullità, le incapacità od incompatibilità di alcun giurato scoperte dopo, e delle quali non si sia tenuto conto nella composizione del giuri? Certo lo annullare il giudizio sol perchè uno dei giurati si sia trovato in un caso qualunque d' in-

capacità, sarebbe cosa gravissima, poichè con tale sistema si potrebbero moltiplicare oltre misura gli annullamenti; tanto più facilmente in quanto che sarebbe facile, dopo il giudizio, di procurarsi la prova di un caso qualunque d'incapacità di un giurato per far annullare il verdetto al quale è intervenuto.

È stato per questa ragione che in una certa conformità di quanto è stabilito nelle leggi sulla giuria di Prussia, di Sassonia e di Baviera, si è cercato distinguere queste incapacità in *sostanziali*, per così dire, ed *accidentali*, dichiarando che le prime possano farsi valere prima e anche dopo il giudizio, le seconde solamente prima.

Ora, quali sono, secondo l'attuale disegno di legge, le incapacità che possono valere come motivi di annullamento anche dopo il giudizio, quando pure non si sia elevato alcun reclamo, o proposta alcuna eccezione nella composizione definitiva del giurì?

Secondo l'articolo 43 che si propone al vostro voto, fatta la estrazione de' giurati senza opposizione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nel primo alinea dell'art. 36 (che sono le forme stabilite per quella procedura), o che abbiano fatto parte del giurì le persone di cui è parola nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 1, 2 e 4, (diceva il progetto ministeriale, nell'articolo 8, n. 3 e 5, dice il progetto dell'Ufficio Centrale), e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge.

Dunque voi, lo vedete, qui non si fa proprio menzione delle incompatibilità generali di cui parla l'articolo 3, nè delle condizioni legali di capacità richieste dall'articolo 2 per poter essere iscritto nella lista de' giurati.

È ciò legale, è ciò giusto, è ciò corrispondente al concetto della legge? Io credo che non sia, e che occorra distinguere fra le condizioni indicate dall'articolo 2 quelle che sono *sostanziali* alla capacità di giurato, da quelle che sono per così dire *accidentali*, e riguardano soltanto la migliore scelta de' medesimi. Annovererei fra le prime quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2, che sono: il dover essere cittadino italiano ed avere il godimento de' diritti civili e politici, e l'aver non meno di venticinque anni. Annovererei fra le seconde quella indicata nel numero 3 dell'ar-

ticolo medesimo, che è quella di appartenere ad una delle 21 categorie quivi contemplate.

Quando abbia fatto parte del giurì un individuo che non abbia le due prime condizioni di capacità, a me sembra che la nullità possa essere proposta anche dopo il giudizio, appunto come è attualmente ritenuto da una invariata giurisprudenza. Quando per contrario abbia fatto parte del giurì un giurato che manchi di qualcuna delle condizioni indicate al numero 3 dell'articolo medesimo, parmi che la eccezione non proposta prima della composizione del giurì debba aversi per rinunziata, nè possa dar luogo a nullità del giudizio.

Circa le altre incapacità menzionate nell'articolo come motivi di nullità, a me pare che a quelle di cui si parla nell'art. 5, sia conveniente aggiungere il numero 1 dell'articolo 6, dove si fa parola di coloro che sono in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura; imperocchè quando faccia parte del giurì un individuo in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura, mi parrebbe assai grave cosa rispettarne il giudizio ed il verdetto.

Vengono dopo enunciati nell'articolo in discussione i numeri 1, 2 e 4 dell'art. 8, secondo il progetto ministeriale, ed i numeri 3 e 5, secondo l'Ufficio Centrale. Io non so se l'onorevole Relatore mantiene quei numeri, perchè vi sarebbe una differenza grandissima tra il progetto suo e il progetto ministeriale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lasci parlare l'onorevole Senatore De Falco.

Senatore DE FILIPPO. Permetta signor Presidente, se non gli do alcuni schiarimenti, l'onorevole preopinante andrà a caso, perchè non sa i numeri che l'Ufficio Centrale ha sostituito a quelli che erano nell'articolo del progetto ministeriale. Dunque i numeri sono questi già dichiarati dal Relatore dell'Ufficio Centrale, l'articolo 5 sta bene, dell'art. 8, i numeri 2, 4, e dell'art. 37, i numeri 1, 3 e 5.

Senatore DE FALCO. « Art. 8, numeri 2 e 4... voi dite. — » Dunque ci è un secondo pentimento, e ci è sempre una differenza dal progetto presentato dal Ministro, perchè in questo punto si menzionano invece i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 8. Ed io non so se possa essere seriamente nell'animo dell'Ufficio Centrale di far rimanere valido un giudizio, nel quale sia

intervenuto un giurato che non sappia leggere e scrivere, mentre a suo senso sarebbe nullo se vi fosse intervenuto un giurato, che per difetto fisico o intellettuale, non sia reputato idoneo ad esercitare l'ufficio medesimo, ovvero che sia domestico con salario o senza.

Per verità parmi che non sia stata ben ponderata quest'importante materia, tanto più che mi pare saranno possibilissimi questi certificati di malattia fisica o di domesticità di un giurato per farne annullare il giudizio dalla Corte di Cassazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni, il numero 5 non vi è, è il numero 4. Permetta uno schiarimento.... non vi è variazione nelle modificazioni che sono state introdotte....

Senatore DE FALCO. Perdoni l'onorevole Ministro, la differenza vi è. Vi era secondo il primo progetto, perchè l'Ufficio Centrale sostituiva i numeri 3 e 5 dell'articolo 8, ai numeri 1, 2 e 4 del progetto ministeriale. Vi è anche ora dopo gli ultimi pentimenti e le ultime correzioni, poichè si è tolto il numero 1, che era il più grave, e si sono lasciati i soli numeri 2 e 4 dell'articolo 8. E lascio considerare all'onorevole Ministro quanti certificati di *sordità* e di *orecchi duri* si presenteranno in Cassazione per far annullare i giudizi sull'appoggio di questo numero 4 dell'articolo 8.

Ad ogni modo la mia proposta è semplicissima e si riduce a questo, ad aggiungere cioè ai casi di nullità quelli nascenti dall'aver fatto parte del giuri, persone che non abbiano le condizioni richieste dai numeri 1 e 2, dell'articolo 2, che non siano, cioè, cittadini italiani o non abbiano il godimento dei diritti civili e politici o l'età di venticinque anni stabilita dalla legge; o che si trovino nelle condizioni prevedute dal numero 1 dell'articolo 6, di essere, cioè, o sotto mandato di cattura o in istato di contumacia o di accusa. E per le incapacità indicate dall'articolo 8, riterrei come casi di nullità da fare valere anche dopo il giudizio quelli soltanto dei numeri 1, 2 e 3.

L'articolo 43 secondo quest'emendamento sarebbe formulato così: «Fatta l'estrazione dei Giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del Giuri, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 36, o abbiano fatto

parte del giuri le persone che non abbiano le condizioni richieste dai numeri 1 e 4 dell'articolo 2, o le persone di che nell'articolo 3 e 5, nell'articolo 6 numero 1, nell'articolo 8 numero 1, 2, 3, e nell'articolo 37 numero 1, 3 e 5, della presente legge. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa modificazione?

Senatore VACCA, *Relatore*. In questione così tanto grave, l'Ufficio Centrale non potrebbe accettare una modificazione, della quale l'onorevole proponente ha fatto comprendere quanta possa essere l'importanza, trattandosi qui di introdurre nuovi casi d'incapacità rispetto ai Giurati nell'ultima fase del giudizio presso le Corti d'Assise. Converrà quindi spiegarsi meglio e non avventurarsi con leggerezza in una via pericolosa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto io sia disposto ad assecondare le domande dell'onorevole Senatore De Falco, le quali, sono sempre improntate da uno spirito di saviezza e di molta perizia in questa materia, tuttavia debbo in questo caso pregarlo di desistere dalla sua proposta, aggiungendo così un altro nobile esempio a quello testè dato in occasione di altra sua osservazione.

Egli notava, e con ragione, che coll'art. 43, si fa un progresso notevole in questa materia, in quanto che si escludono molti mezzi di nullità, i quali anche nello stato attuale della legislazione compromettono talvolta gli interessi della giustizia.

Ora, io penso che il beneficio di questa disposizione rimarrebbe di molto scemato quando si ammettesse la proposta dell'onorevole De Falco.

Ed invero egli propone di ammettere come motivo di annullamento il difetto di cittadinanza che si verificasse per un giurato che prese parte al giudizio.

Io prego l'onorevole De Falco ad osservare che se in massima si richiede la qualità di cittadino per essere giurato, non è da dedurne che questa qualità debba essere considerata come intrinseca e quindi indispensabile pel giurato; essa è soltanto una qualità estrinseca. Infatti non si potrebbe certamente dire che uno straniero, sol perchè straniero, abbia giudicato

con minor senno di un cittadino. Se il Pubblico Ministero non disse nulla, se l'accusato nemmeno fece difficoltà, non pare che vi sarebbe ragione sufficiente per dare a questo difetto tanta importanza da ammetterlo come motivo per impugnare una sentenza già pronunciata.

La stessa osservazione io credo che si applicherebbe al N. 2, dove si stabilisce il limite minimo di 25 anni ed il massimo di 65, secondo il voto del Senato.

Come si vorrà supporre che sia permesso di annullare un dibattimento venendo a provare che il giurato non aveva compiuti ancora i 25 anni, perchè per avventura gli mancavano 24 ore per compierli? Io non credo, o Signori, che la cosa sia abbastanza seria.

Peggio sarebbe poi se noi lo annullassimo perchè il Giurato aveva oltrepassato il 65° anno. Il senno ordinariamente accompagna l'età senile, per conseguenza noi non possiamo dire che quello che ha 66 anni sia meno capace di fare il giurato di quello che ne ha 65. La legge tien conto dell'età avanzata e non obbliga i vecchi a questo servizio quando abbiano raggiunta una certa età, ma non intende con questo di imprimere loro un marchio di incapacità.

Per conseguenza, gli accennati motivi io credo che non abbiano quell'importanza che hanno quelli enumerati nell'art. 43. E mi permetto di estendere queste osservazioni anche all'altro caso di incapacità che riguarderebbe coloro che sono sottoposti ad accusa o per i quali fu spiccato mandato di cattura. Quando si tratta *de re agenda* la legge fa bene ad usare ogni precauzione ed escluderli dal far parte di un Giurì; ma quando si tratta *de re acta*, di un giudizio pronunciato col concorso di un giurato che forse si ignorava che si trovasse sottoposto ad accusa, o che, pur sapendolo, si aveva tanta fiducia nella sua onestà da non escluderlo dal numero dei giurati, ebbene allora mi pare che non vi sarebbe ragione per dire che il giudizio fu pronunciato col concorso di una persona incapace e che debba quindi annullarsi, giacchè in questo caso non si tratterebbe che di indegnità presunta, e non di indegnità provata.

Per queste poche ragioni, rivolgendomi specialmente alla cortesia dell'onorevole mio collega, lo prego di voler dare un nuovo esempio della sua abnegazione rinunciando alla sua proposta.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. L'onorevole Ministro sa che nel primitivo progetto si faceva un passo assai più innanzi di quello che egli annunzia. In quel disegno di legge si diceva che, fatta l'estrazione dei giurati senza che il pubblico ministero o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non fosse ammesso alcun ricorso circa la legalità del giurì, nè rispetto all'osservanza delle forme stabilite, nè rispetto alle persone.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È quello che avrei amato anch'io, se avessi potuto farlo approvare.

Senatore DE FALCO. Ma prego il signor Ministro a considerare che una volta che si è mutato sistema, e si è seguita una via diversa, occorre seguirla intera, e non a sbalzi. Entrati nel sistema delle nullità da far valere anche dopo il giudizio, per non moltiplicare gli annullamenti, e custodire nel tempo stesso quelle guarentigie di giustizia che sembravano, e sono, d'interesse maggiore, bisognava accuratamente distinguere le nullità sostanziali nascenti dalle incapacità ed incompatibilità assolute dei giurati, dalle nullità relative e meno gravi. Ora, si può egli sostenere in buona logica che non sia nullo un giudizio nel quale si provi che abbia preso parte un giurato che non sa leggere e scrivere, o un giurato che non è cittadino italiano, che non gode i diritti civili e politici, o che non ha l'età di 25 anni richiesta dalla legge? Ammessa la teoria delle incapacità da valere anche dopo il verdetto, si potrà egli ritenere conveniente di rispettare un giudizio nel quale sia intervenuto come giudice, un individuo che si trovi sotto mandato di cattura o in istato di accusa?

Scegliete pure se vi aggrada fra i due sistemi, ma siate logici nelle conseguenze dell'uno o dell'altro; e soprattutto definite con precisione la gravità e gli effetti delle incapacità. E sotto questo riguardo, a me paiono sostanzialissime quelle specialmente che nascono dal difetto delle condizioni essenziali per essere giurato; quali sono specialmente, la qualità di cittadino italiano, il godimento dei diritti civili e politici, e l'età richiesta dalla legge. Non vi è legge, non vi è giurisprudenza che, anche nel silenzio della legge, non abbiano ritenuto il difetto di queste qualità siccome nullità so-

stanziale da far valere così prima, come dopo il giudizio. Oggi stesso così si giudica in Italia, e quello che si propone non sarebbe che un immenso regresso, che spero vorrà evitare il Senato.

Quanto all'età di 65 anni, ha ragione l'onorevole Ministro, ma faccia che essa figuri come dovrebbe, fra le dispense legali dalla giuria, ed ogni difficoltà sarà evitata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non vorrei certamente ammettere una legge che contenesse contraddizioni di principii, ma penso che questo difetto non si verificherebbe nell'articolo 43 anche non accettando la proposta dell'onorevole De Falco.

Questo articolo non stabilisce in un modo netto e assoluto la distinzione a cui alludeva l'onorevole De Falco, vale a dire di nullità sostanziali e non sostanziali.

Il sistema che il Governo metteva innanzi, per organo dell'onorevole De Falco, e che io approvarei interamente quando non vedessi sorgere in molte persone autorevoli e versate in queste materie degli scrupoli rispettabili, era che assolutamente dopo il giudizio non si ammettessero eccezioni della specie di cui si tratta, e che la legalità della costituzione dei giurati si ritenesse quindi come inattaccabile.

Ma questo sistema non fu accettato e si è creduto invece di entrare in una via di mezzo, distinguendo cioè i vizi gravi che, anche scoperti dopo il giudizio, potrebbero screditare il medesimo innanzi al pubblico, dagli altri difetti i quali, scoperti dopo il giudizio, non ne infirmerebbero l'autorità. Riguardo a questi ultimi si è creduto che si poteva senza inconveniente chiudere l'adito ad ogni richiamo.

Ma per quei vizi che sono veramente gravi, che riguardano le qualità intrinseche dei giurati, come il loro senno, si è creduto che anche quando sono scoperti dopo il giudizio, l'autorità di questo venga ad essere talmente scemata, da dovere ammettere ancora l'uso dei mezzi di nullità.

Se si parte quindi da questa idea che non è un sistema assoluto, ma di transazione, comprenderà l'onorevole De Falco che, senza offendere i principii, si può fissare un limite più o meno largo alla transazione medesima, e

quindi lo pregherei di accettare le disposizioni accennate nell'art. 43.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io credo, onorevoli Senatori, che le osservazioni fatte dall'onorevole De Falco sieno molto gravi.

Per esempio; prende parte al giudizio un Giurato che non ha compiuto l'età di 25 anni. Io dubito fortemente che una Corte di Cassazione possa non annullare una sentenza, in cui ha preso parte un giurato, il quale non aveva compiuto gli anni voluti dalla legge.

Il progetto vuole che il Giurato abbia 25 anni; perocchè si crede che in quell'età si abbia il senno necessario per giudicare. A questo si aggiunga il caso di un Giurato non italiano, il quale prenda parte alla discussione.

Io non voglio qui di troppo allungare la discussione, solo mi permetto di fare osservare, che sarebbe miglior partito che l'Ufficio Centrale esaminasse le proposte dell'onorevole De Falco e quindi ne riferisse al Senato.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'Ufficio Centrale non avrebbe nessuna difficoltà di accettare il rinvio di questo articolo perchè fosse da lei opportunamente esaminato, ma dichiara per mezzo mio che lo ha già lungamente discusso e profondamente ponderato, ed ha creduto non potersi altrimenti proporre all'approvazione del Senato, se non come esso lo propone.

Io non ripeterò tutte le ragioni così chiare ed evidenti esposte dal Ministro Guardasigilli, ma mi limiterò a una semplice osservazione.

È risaputo che vi sono due specie di nullità che sogliono chiamarsi assolute o relative, le prime che si possono sempre eccepire, anche innanzi alla Corte di Cassazione, le altre che sono sanate col silenzio delle parti. Il progetto di legge presentato dal Senatore De Falco, allora Ministro, in un articolo corrispondente a quello che discutiamo, relativamente alla legalità della costituzione dei Giurati, non ammetteva alcun ricorso qualunque avessero potute essere le nullità incorse, ove non fossero state preventivamente eccepite dal ministero pubblico o dall'accusato. Secondo lui, adunque, dovea esser chiuso l'adito alla Corte di Cassazione a tutte le eccezioni che porta-

vano la nullità o almeno che avrebbero potuto farla presumere.

Il progetto in esame approvato dalla Camera ha fatto una distinzione, dichiarando che per alcune eccezioni di nullità, si può reclamare alla Corte suprema, e che altre di minore importanza, s'intendono sanate col silenzio delle parti.

Ora l'onorevole De Falco, cadendo in un eccesso opposto, sostiene che la modificazione fatta sia troppo ristretta, e che bisogna allargarla, ossia, per spiegarmi più chiaramente, egli vorrebbe che alle eccezioni di nullità indicate nell'articolo in esame, le quali dan luogo al ricorso, se ne aggiungessero altre.

Comprenderei questa proposta, se venisse da uno dei Senatori che avesse manifestata una opinione contraria all'introduzione di quest'articolo nell'attuale progetto, ma da parte del mio amico Senatore De Falco, lo dirò francamente, mi sorprende a buon diritto, e non saprei spiegarla.

Chi vuole il tutto dovrebbe esser contento che gli si dia quanto più è possibile di questo tutto; quindi più è restrittiva la nostra proposta, tanto più si avvicina al concetto onde partiva l'onorevole De Falco nella sua proposta primitiva. Onde era giustamente da credere che egli avesse dovuto piuttosto proporre di escludere qualcuna delle eccezioni di cui si parla nell'articolo, anzichè chiedere di aggiungerne delle altre.

Nè poi è fondato il suo ragionamento quando vuol trarre un argomento a suo favore invocando il numero 1 dell'articolo 8, poichè il numero 1 dell'articolo 8, che era nel progetto ministeriale, è soppresso dall'Ufficio Centrale, non rimanendo che i soli numeri 2 e 4. Quindi il paragone da lui istituito manca assolutamente di base.

E l'Ufficio Centrale l'ha soppresso perchè, secondo il suo avviso, un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non si potrebbe regolarmente fare intorno ad un individuo che eccipisca non saper nè leggere nè scrivere; si dovrebbe fare una prova negativa, cosa molto difficile. Quindi si è creduto che quando questa eccezione non si proponga a tempo opportuno, se le parti non se ne sono curate, non possano più reclamare.

Conchiuderò dunque, ripetendo, che noi abbiamo studiato con molta ponderazione le diverse quistioni cui potea dar luogo l'articolo in esame. Faccia il Senato quello che crede. L'Uf-

ficio Centrale non può certamente che obbedire agli ordini del Senato, ma crede che questo rinvio sarebbe perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole De Falco sulla sua proposta.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro prima se insiste nella sua proposta, per domandare al Senato se è appoggiata.

Senatore DE FALCO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. L'onorevole Senatore De Filippo ha detto che l'Ufficio Centrale ha maturamente studiato il progetto di legge, e che perciò non poteva accettare il rinvio della mia proposta; ha poi creduto mettermi in contraddizione con me stesso, ricordando la proposta che si conteneva nel primo progetto di legge da me presentato come Ministro. Ora, quantunque avessi fatto proposito di non prendere più parte a questa discussione, pure mi permetta il Senato che dica ancora una parola in mia giustificazione.

Io dirò all'onorevole De Filippo che mi congratulo con l'Ufficio Centrale se ha fatto, come egli ha dichiarato, oggetto di seri studi e il progetto di legge e quest'articolo. Se l'ha fatto, non ha fatto che il suo dovere, essendo di tanta importanza questo progetto di legge da non poter essere guardato superficialmente, nè trattato alla leggiera.

Dirò all'onorevole De Filippo, che egli in verità ha avuto torto quando non ha seguito la moderazione dell'onorevole Ministro; ed ha fatto male quando ha creduto mettermi in contraddizione con me stesso, ricordando il primo progetto di legge nel quale si proponeva di dichiararsi inammissibile qualunque nullità dopo la formazione del giuri, mentre oggi per contrario sostengo, secondo lui, che si estendano le nullità ad altri casi oltre quelli preveduti dall'art. 43.

È frase ad effetto, ma senza sostanza. La mia non è contraddizione, ma logica; contraddizione è quella che egli propugna. Il sistema proposto era forse severo, rigoroso, ma era un sistema che si comprendeva e che corrispondeva al suo concetto: *vigilantibus scripta sunt iura*. Ma, io lo ripeto ancora una volta, quando si cangia sistema e si vuole far valere le nullità nascenti dalla composizione del giuri,

anche dopo il giudizio; allora bisogna distinguere accuratamente e con maggiore studio di quello che l'onorevole De Filippo dichiara essere stato speso nello studio di questo disegno di legge, l'importanza di queste nullità.

E se questo studio si fosse fatto, io per verità non credo che si sarebbe trovata nullità maggiore di quella che proviene dall'essere il giurato sfornito delle condizioni sostanziali che la legge richiede per poter essere iscritto nella lista dei giurati; e specialmente della qualità di cittadino italiano, del godimento dei diritti civili e politici e dell'età maggiore.

Dirò all'onorevole Senatore De Filippo che non è esatto il dire che il fatto di non sapere il giurato leggere nè scrivere non sia stato ritenuto come causa di nullità.

È stata questa un'ultima escogitazione dell'Ufficio Centrale, che ha proposto la soppressione del numero I dell'articolo 8; ma nell'articolo ministeriale votato dall'altro ramo del Parlamento questo numero era scritto nell'articolo 43; e si era, almeno, ritenuto con esso siccome caso di nullità assoluta il fatto che il giurato non sapesse nè leggere, nè scrivere. Oggi soltanto apprendiamo che si può essere validamente giurato ancorchè non si sappia nè leggere, nè scrivere!

Era quindi senza alcuna contraddizione che io diceva: scegliete fra i due sistemi; e quando avrete scelto, seguite intero quello che avrete adottato. Imperocchè ogni legge è come un sillogismo. Siccome in questo la conseguenza deve essere in corrispondenza con la premessa, così nella legge le parti e le disposizioni tutte devono essere in corrispondenza ed armonia col principio ed il concetto che la informa; altrimenti non è legge, ma è *caos*, e confusione. Ciò non pertanto, per non allungare d'avvantaggio la discussione, vada pure in votazione l'articolo come è scritto; io ritorno al mio proposito, dal quale domando venia al Senato di essermi per un momento allontanato, e mi asterrò più scrupolosamente di prender altra parte alla discussione di questa legge, sperando che una saggia giurisprudenza ne correggerà le imperfezioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori che chiedano la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti colla rettificazione degli errori di stampa accennati dal Relatore.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 43, sorga.
(È approvato.)

Art. 44.

Coloro che malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di Assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I Giurati che, senza il permesso della Corte di Assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colparendono impossibile la deliberazione del giuri o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il Giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

(Approvato.)

Art. 45.

Coloro, che essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negli intervalli fra le sessioni delle Corti di Assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

(Approvato.)

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 44, sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

(Approvato.)

TITOLO III.

*Disposizioni relative ai dibattimenti
avanti le Corti di Assise.*

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:

Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

Il Presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quantè volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente.

« L'accusato *N. N.* è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato senza dar loro alcuna denominazione giuridica). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti

di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. (si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge). »

Occorrendo di proporre ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1. Siete convinti che l'accusato *N. N.* abbia (si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa).

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2. Siete convinti che l'accusato abbia agito (si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità). »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.*

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'articolo 281, numero 4.

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni adotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione.

« La legge non chiede, ecc. (come all'articolo 498 attuale.) »

» I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, con-

siderano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. (come nel detto articolo 498). »

Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.

Art. 499, *ultimo alinea*. Neppure al presidente delle Assise è permesso di entrare nella Camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del pubblico ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.

Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi ad una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o hanno negato la esistenza del fatto in genere il presidente ecc. (*il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale*).

Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il pubblico ministero, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale*).

Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale*).

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori, il primo articolo di questa terza parte della legge è così concepito. Gli articoli 492, 493, 494, 495, 487, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513, 515 del Codice di procedura penale sono modificati

nel seguente modo. Io domando che sia modificato anche l'articolo 509.

Io mi limito a questo solo emendamento, perocchè veggo l'impazienza di finirla attesa la stagione inoltrata e le condizioni parlamentari; altrimenti io ne proporrei di molti, sia per ciò che riguarda il dettato, sia per ciò che riguarda il contenuto delle disposizioni del presente progetto di legge.

L'articolo 509 del Codice di procedura penale è così concepito:

« La decisione dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

» Allorquando la dichiarazione dei Giurati è stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte sieno all'unanimità convinti che i Giurati, quantunque abbiano osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte, sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione ecc. »

Ora io sostituisco a quest'articolo il seguente:

« La decisione dei Giurati non va soggetta ad alcun ricorso.

» Allorchè la Corte è convinta che i Giurati si sono ingannati sul fatto principale o sulle circostanze aggravanti in danno dell'accusato, rinvia la causa alla seguente sessione; » il resto come nell'art. 509 fino all'ultimo alinea.

Nel progetto presentato dall'onorevole Ministro Guardasigilli alla Camera dei Deputati si riscontrava un articolo quasi identico all'emendamento che sottopongo al Senato. Il mio emendamento è poi compiutamente identico a quello della Commissione parlamentare, identico anche a quello della Commissione amministrativa ch'io ebbi l'onore di presiedere. Quantunque sembri a prima vista che vi sia poca differenza tra l'articolo 509 del Codice di procedura attuale ed il mio emendamento, la differenza è grandissima.

In primo luogo mentre coll'articolo 509 del Codice di procedura penale, perchè si possa sospendere il giudizio ed inviare la causa ad altra sessione, bisogna che i Giurati si siano ingannati sul fatto principale; coll'emendamento da me proposto, identico a quello della Commissione parlamentare, si può rimandare a novello giudizio la causa anche quando i giurati sianosi ingannati sulle circostanze aggravanti, come sarebbe, a cagione d'esempio, sulla premeditazione, la quale è cagione che un uomo, il quale

sarebbe altrimenti condannato ai lavori forzati, venga condannato a morte.

La seconda differenza che si trova nel mio emendamento è questa; che mentre nell'articolo 509 si richiede l'unanimità dei Magistrati che compongono la Corte d'Assise, per rimandare la causa a novello giudizio, secondo il mio emendamento basta la maggioranza dei Giudici.

Ora, io domando per qual ragione non debbe essere adottato il principio della maggioranza mentre, generalmente parlando, le sentenze sono costituite dalle maggioranze?

Signori, credete voi che sia di poco momento la questione di fatto, specialmente con la prova indiziaria? Intorno a ciò io potrei citarvi la opinione d'illustri scrittori, i quali dimostrano la gravissima difficoltà che s'incontra e la gran sapienza che si richiede per decidere le questioni di fatto. Crederemo che i Giurati, imperiti dell'arte critica e senza veruno esercizio, siano infallibili?

Uno scrittore inglese, il quale ha pubblicato un'opera sapientissima sulla prova giudiziaria ha dimostrato quanto sia pericolosa cosa per i Giurati la vista del corpo e degli istrumenti del reato. La vista di un sicuro istrumento del delitto, di una pezzuola insanguinata, fa impressione tristissima sui Giurati, i quali facilmente confondono la prova del fatto con la prova di reità.

Da ciò vedesi adunque che è possibile l'errore giudiziario anche trattandosi di condanne e non di assoluzioni. Per queste ragioni, non dobbiamo respingere un emendamento, il quale tende ad impedire gli errori giudiziarii.

Ma, l'emendamento da me proposto è forse un mio trovato che non trova riscontro nelle leggi degli altri Stati?

In primo luogo esso è tolto di peso dall'articolo 352 del Codice d'istruzione francese, il quale è così concepito:

« Nel caso che l'accusato è riconosciuto colpevole, e la Corte è convinta che i Giurati si sono ingannati in merito, dichiara che sospende il giudizio e rinvia l'affare alla seguente sessione, per essere sottoposto ad un nuovo giuri. » Il resto, secondo l'articolo nostro 509.

L'articolo 428 nella legge sui Giurati di Malta è scritto così:

« La Corte, osservando essere erronea la dichiarazione data dal Giuri per la reità del-

l'accusato, dovrà di ufficio, o ad istanza dell'imputato fatta prima della decisione sull'applicazione della legge, ordinare un nuovo giudizio innanzi un altro Giuri, la cui dichiarazione sarà finale.

« L'accusato può ancora domandare un nuovo giudizio sul motivo di essere stato, nonostante la sua opposizione, prodotto dall'avvocato della Corona. »

Permettetemi che io vi legga un articolo del Codice del Wurtemberg riguardante i Giurati. Esso è così concepito:

« Se l'accusato è dichiarato colpevole ed i Giudici della Corte sono a maggioranza convinti che i Giurati si sono ingannati in tutto ovvero in alcuni punti influenti nella comminazione della pena, la Corte rinvia la causa alla prossima sessione, onde sia trattata innanzi ad un nuovo Giuri. A questa nuova trattazione non può prender parte alcuno dei primi Giurati.

» Il provvedimento suindicato non può essere richiesto, nè dal ministero pubblico, nè dall'accusato o suo difensore; esso è ammissibile fino a che non sia stata pubblicata la sentenza della Corte.

» Se alcuni punti dell'accusa sono stati col verdetto risolti in favore dell'accusato, essi non possono formar oggetto di accusa nel secondo dibattimento, e ciò sotto pena di nullità.

» La sentenza della Corte deve, sotto pena di nullità, fondarsi sul secondo verdetto, quando anche questo fosse conforme al primo.

» Il rinvio ad altro Giuri non si estende ai coaccusati. »

Ora, o Signori; il Ministro Guardasigilli propose alla Camera un articolo simigliante. La Commissione presentò un articolo identico al mio emendamento. Un articolo identico si ritrova nel Codice d'istruzione francese, nella legge sui Giurati di Malta, nella legge sui Giurati di Wurtemberg, e noi dubiteremo di emendare l'articolo 509 dell'attuale Codice di procedura penale italiana?

Pensate, o Signori, che i voti dei Giurati si contano e non si pesano.

Voi certamente vi siete preoccupati di molti verdetti scandalosi di assoluzione; ma credete voi che i giurati possano ingannarsi unicamente nei verdetti d'assoluzione? Credete voi che non possano ingannarsi, e col fatto non si ingannino, nei verdetti di condanna?

Forse non abbiamo noi esempi di condanne di accusati innocenti?

Non abbiamo noi l'esempio di Anton Maria Filippi, che fu condannato da una Corte d'Assise di Corsica ai lavori forzati a vita, come reo di furto accompagnato da omicidio, e che riconosciuto innocente venne messo in libertà?

Non abbiamo l'esempio di Lessourque, che pochi anni fa venne condannato da una Corte d'Assise di Francia, e poscia venne dichiarato innocente e restituito in libertà?

Non abbiamo l'esempio spaventevole di due coniugi condannati da una Corte d'Assise di Amburgo come rei di omicidio premeditato, alla morte ed impiccati ed erano innocenti?

Poco tempo dopo quella sciagurata esecuzione si scoperse il vero assassino; ma le due vittime più non potevansi richiamare alla vita, e con giustizia postuma ed infeconda vennero dichiarate innocenti e se ne riabilitò la memoria!

Non abbiamo avuto l'esempio di quello sventurato giovine Giuseppe Bustacchini, condannato per grassazione ai lavori forzati dalla Corte di Ravenna, che mentre scontava la pena a Finalborgo, morì di crepacuore?

Riconosciuto il vero colpevole, fu annullata la sentenza che aveva condannato il Bustacchini e ne venne riabilitata la memoria. Eppure il Bustacchini aveva combattuto strenuamente a Custoza, ed aveva ottenuto la medaglia al valore militare!

Comechè sia, o Signori, io credo di aver compiuto il mio dovere sostenendò un'opinione fondata sulla ragione e sull'autorità di leggi che reggono altre civili e colte nazioni.

PRESIDENTE. Ha formulato il suo emendamento?

Senatore **CONFORTI.** Sì signore.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poichè l'ora tarda ne sospinge, dirò solo brevi parole circa la proposta fatta dall'onorevole Senatore Conforti.

Egli ha stimato bene di ripigliare in Senato una proposta che in origine fu fatta dal Governo e poi appoggiata dalla Giunta centrale nell'altro ramo del Parlamento, ma infine abbandonata e dal Governo e dalla Giunta centrale.

Io non intendo di discutere il merito della proposta, credo che non sia il momento di farlo. La ragione per cui la proposta non fu ammessa, fu una ragione di opportunità.

Nell'altro ramo del Parlamento fu considerato, che la disposizione non era strettamente connessa collo scopo della legge, imperocchè questa legge si propone principalmente di ovviare agli errori commessi dai Giurati e lamentati dal pubblico; e nessuno ha mai lamentato che i nostri Giurati condannino con troppa facilità, ma bensì che assolvano con molta leggerezza.

Dovendo adunque riformare le parti della procedura che hanno dato luogo ad inconvenienti e nociuti alle ragioni della giustizia, parve che non occorresse di comprendere in queste anche l'articolo 509 che è un articolo innocente e che nessuno ha mai censurato.

Inoltre le disposizioni di quell'articolo, se si venissero ad esaminare, darebbero luogo a molte quistioni; è miglior consiglio adunque, quand'anche occorresse di apportarvi qualche modificazione, di rimandarle al tempo in cui si dovesse intraprendere la discussione del Codice di procedura penale; cosa la quale dovrà certamente accadere, poichè quel Codice nel suo insieme è stato generalmente riconosciuto come uno di quelli che maggiormente reclamano qualche riforma e qualche perfezionamento.

Nè poi è da credere che da quell'articolo, scritto piuttosto in un modo che in un altro, possa mai derivare il rimedio a quei casi deplorabili che l'onorevole Senatore Conforti ha creduto di ricordare con patetici colori in questa circostanza. Chi ormai non ha parlato degli errori giudiziarii nei giudizi penali, e chi non sa che questi errori sono conseguenza inevitabile della fallibilità umana? Crede l'onorevole Conforti, che quell'articolo scritto anche nei termini da lui voluti potrebbe impedire gli errori che ha lamentati?

Gli errori occorsi in quei giudizi erano errori che potevano ingannare, come la storia lo dimostra, gli uomini più assennati.

Ci sono delle prove, le quali si presentano sotto un aspetto grave ed imponente e che poi sgraziatamente si giunge a riconoscerle fallaci.

Dunque non è sicuramente dall'articolo 509 che noi potremo ottenere la panacea contro gli errori giudiziarii.

Ci sono ben altre cose che conviene di fare, ed io credo che tutte le disposizioni che si contengono in questo progetto condurranno meglio che l'articolo 509 ad impedire gli errori giudiziarii, imperocchè regolando meglio il procedimento penale davanti ai Giurati succederà più difficilmente che avvengano errori sia a danno della società, sia a danno degli accusati.

Io credo che il Senato farà opera savia rimandando ad altra epoca e ad occasione più opportuna, l'esame del merito della questione sollevata dall'onorevole Senatore Conforti, accettando per ora le riforme che sono scritte nel progetto, senza estenderle ad altre parti della procedura le quali non sono intimamente connesse colla materia a cui questa legge intera deve provvedere.

Io non posso quindi accettare la proposta dell'onorevole Senatore Conforti; e se una mia preghiera potesse avere presso di lui un valore, io lo pregherei di imitare l'esempio del Governo e dell'Ufficio Centrale, che l'abbandonarono nell'altro ramo del Parlamento, ed il nobile esempio che ci diede or ora l'egregio Collega l'onorevole De Falco.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani ha chiesta la parola prima di lei, onorevole Sineo, perciò devo accordargliela prima.

Senatore SINEO. Io mi permetteva di sottoporre all'onorevolissimo signor Presidente una considerazione sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Allora parli.

Senatore SINEO. Quest'articolo è diviso in tanti articoli, i quali non hanno niente che fare gli uni cogli altri. Appartengono a materie diverse.

Mi pare dunque opportuno, per l'andamento della discussione, di dividere l'articolo in modo che si proceda gradatamente secondo l'ordine degli articoli del Codice che si vogliono modificare. Diversamente che cosa accadrà? L'onorevole Conforti ha adesso sollevata una questione gravissima, la quale merita di essere esaurita.

Probabilmente l'onorevole Senatore Maggiorani non avrà intenzione di fermarsi sullo stesso articolo; e allora nascerà una confusione nella discussione.

Bisognerebbe dunque che la discussione pro-

cedesse per divisione, e che si discutesse gradatamente articolo per articolo, secondo che sono citati.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani, su quale articolo vorrebbe parlare?

Senatore MAGGIORANI. Su parecchi.

PRESIDENTE. La votazione per divisione è ammessa di diritto dal nostro Regolamento, per cui credo si potrebbe procedere alla discussione e votazione per divisione. In tal modo veniamo a quello che desiderava l'onorevole Sineo, perchè gli emendamenti saranno riferiti ad ogni articolo. Per esempio: mi pare che l'onorevole Conforti non proponga alcuna modificazione, ma solo un'aggiunta. Perciò mi pare che i signori Senatori, avendo presente tutto l'articolo, possono intanto prender la parola sul medesimo; quando poi passeremo alla votazione, se l'onorevole Sineo non dissente, allora si voterà un paragrafo per volta, ossia per divisione.

Senatore SINEO. Se permette osserverò che il riservare la divisione alla sola votazione, non basta ad evitare la confusione nella discussione. Mi pare che, anche nella discussione, bisognerebbe procedere come se i paragrafi fossero altrettanti articoli, e cominciare a discutere ciò che si riferisce all'articolo 492 del Codice di procedura penale, e poi i successivi.

Quando qualche paragrafo non susciterà discussione, tanto meglio, si farà più presto; ma certamente la chiarezza della discussione sarebbe maggiore se si procedesse in questo modo.

PRESIDENTE. Allora, se il Senato non s'oppone si discuterà comma per comma, e così ogni comma discusso potrebbe essere votato.

Il Senatore Maggiorani su qual comma intende parlare?

Senatore MAGGIORANI. Le quistioni di cui dovrei trattare, sono talmente fra di loro connesse che non si possono disgiungere senza alterarne il concetto che io vorrei esporre e che si riferisce a tutto l'articolo, essendo i comma in cui è suddiviso, legati fra loro e congiunti gli uni agli altri. Io, se mi permettono, sarò brevissimo.

Voci. Parli, parli.

Senatore MAGGIORANI. Nell'articolo 492 si dà facoltà al giurato di fare delle interrogazioni al perito.

Vorrei domandare all'onorevole Commissione se questo è un errore di stampa, o se è di

proposito che è stata messa in singolare mentre come sanno vi possono essere più periti: quelli dell'accusa e quelli della difesa.....

Voci. Ma sì, ma sì.

Senatore MAGGIORANI. Perché negli altri articoli si dice sempre periti; ecco perché ho fatta questa osservazione.

PRESIDENTE. Mi scusi l'onorevole Senatore Maggiorani, prima di passare alle aggiunte è meglio che c'intendiamo, altrimenti questa discussione non finisce più. È accettata la discussione comma per comma.

Il primo comma dice:

« Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente: »

L'onorevole Senatore Maggiorani, ha domandata la parola?

Senatore MAGGIORANI. L'ho domandata solo per avere schiarimenti.

Senatore VACCA, *Relatore*. Non si può ammettere una votazione complessiva.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io domanderei, dalla cortesia dell'onorevole signor Presidente, di sospendere la votazione della prima parte dell'articolo 47, acciocché nel corso della discussione degli articoli in esso citati, si possa, credendolo utile, modificarli, lasciando per ora in sospeso la prima parte dell'articolo che è come il compendio dell'articolo intero.

PRESIDENTE. Dunque rimane sospesa la prima parte.

Darò ora lettura dell'art. 492:

Art. 492. I Giurati, ottenuta la parola dal Presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

Il Presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i Giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Se non si fanno opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile,

la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il Presidente interroga i Giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il Presidente dà lettura delle questioni, alle quali i Giurati sono chiamati a rispondere.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Dal contesto di questo articolo si raccoglie come l'arringa defensionale sia destinata per legge a chiudere il dibattimento, e a me pare che simile procedura venga a creare una condizione troppo favorevole all'accusato. Può infatti avvenire che la difesa riesca così sottile ed artificiosa da influire profondamente sull'animo dei Giurati, quantunque gli argomenti ivi addotti siano più speciosi che veri. È noto che pel maggior numero degli uomini che non pensano per loro stessi, ma si lasciano guidare dalle altrui insinuazioni, l'ultimo a parlare è quegli che suole avere ragione. Io stesso potrei citare un esempio del danno che può risultare alla Giustizia dallo stabilire che ultimo a discutere debba sempre essere il difensore. Il caso a cui accenno si verificò nella Corte di Assise a Palermo ove io intervenni come perito, e in cui uno splendido discorso dell'Avvocato difensore aveva fatto comparire sulla fronte dei Giurati i segni della persuasione, allorché il pubblico Ministero domandò che s'interrogasse di nuovo il perito sulle spiegazioni svolte nella difesa. E in tale circostanza mi venne fatto di mostrare come le interpretazioni promosse dal difensore fossero al tutto erronee e che quelle lividure trovate sul volto della estinta, per la sede e forma loro, non potevano avere altra origine che le manualità eseguite al fine di produrre il soffocamento. L'accusato non sfuggì al braccio della Giustizia. E perciò, dato che si abbia a conservare la istituzione dei Giurati tale qual è al presente, io vorrei almeno che dopo l'arringa del difensore si desse facoltà ai periti di interloquir nuovamente, quante volte le spiegazioni espòste nella difesa siano poggiate sull'errore.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani fa qualche proposta?

Senatore MAGGIORANI. Vorrei sentire se l'on-

revole Ministro Guardasigilli e l'Ufficio Centrale accettano le mie osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'onorevole Senatore Maggiorani si preoccupi di un pericolo che non esiste nella nostra procedura.

Sta veramente il principio, santo del resto e indiscutibile, che l'ultima parola debba appartenere all'accusato, ma da questo principio non derivano le conseguenze che egli teme.

Dopo che ha parlato il difensore, il quale ha certamente il diritto di essere ultimo ad avere la parola, non rimane chiusa la bocca agli altri. Se il pubblico ministero o il Presidente credono conveniente di promuovere qualche questione, hanno tutto il diritto di farlo; se nonchè, dopo lo schiarimento da esso domandato, e dopo che un perito avrà date le spiegazioni richieste, il difensore avrà ancora il diritto di dire una parola. E dopo questa parola se mai sorgesse altra questione, possono ancora interloquire il pubblico ministero ed il Presidente, riservando ben inteso all'accusato quel diritto che non può essere posto in questione, e che è riconosciuto in tutte le legislazioni, di prendere in ultimo la parola.

Vede adunque l'onorevole Senatore Maggiorani che l'inconveniente di cui egli si preoccupa e a cui vorrebbe ovviare, non esiste, e che l'arte, da lui sì nobilmente rappresentata in questo consesso potrà secondo le nostre leggi fornire nei procedimenti penali tutti i lumi che da lei si possono desiderare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo questo comma (art. 493) e lo pongo ai voti.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il Presidente interroga i Giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il Presidente dà lettura delle questioni, alle quali i Giurati sono chiamati a rispondere.

(Approvato.)

Art. 494. Il Presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il Presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano l'imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono l'imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

(Approvato.)

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente.

« L'accusato N. N. è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato senza dar loro alcuna denominazione giuridica). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc., (si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge). »

Occorrendo di proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludono l'imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1. Siete convinti che l'accusato N. N. abbia (si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa).

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2. Siete convinti che l'accusato abbia agito (si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono l'imputabilità). »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può, il Presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai Giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Desidero dare una spiegazione.

Nel progetto la questione è posta così: l'accusato è egli colpevole? La Commissione nominata dall'onorevole Ministro per compilare il progetto era stata di avviso che si togliesse il nome giuridico, e la dichiarazione di reità, per la ragione che quando si toglie il nome del reato, la dichiarazione di reità non spetta ai giurati ma alla Corte. A prescindere da

ciò, la Commissione considerò che la dichiarazione di reità fatta dai Giurati è una dichiarazione subordinata al giudizio della Corte di Assise. Infatti l'art. 515 dice che, qualora i fatti affermati nel verdetto non costituiscono un reato, la Corte dichiara non farsi luogo a procedimento. Quindi da un lato si ha la dichiarazione di reità, e dall'altro si ha la dichiarazione d'innocenza. Cotesta parve alla Commissione amministrativa una contraddizione od almeno una disarmonia.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Confesso che non so vedere la convenienza dell'invitare i Giurati a rimettere in campo la questione del fatto principale con cui non può significarsi che il reato istesso formante il titolo dell'accusa; come la drocinio, omicidio, incendio doloso, ecc. Autorizzare i Giurati a rivocare in dubbio questo fatto principale, parmi che equivalga a dare una mentita a tutto il processo edificato nella sezione di accusa, tacciandolo di favoloso, quando dovrebbe rappresentare una storia. Anche nei casi in cui la generica si compenetra colla specifica, rimane sempre un avvenimento che convien rispettare come dimostrato, e dove pure l'ufficio della Giuria si riduce a un giudizio sulla presunta colpevolezza dell'accusato.

Mi permetto poi di notare come non iscorgasi una piena concordanza fra il primo comma dell'articolo 495 e il seguente. Si dice nel primo: « La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente »; e nel secondo formulando il primo quesito da dirigersi ai Giurati è detto: « L'accusato N. N. è egli colpevole di avere commesso il fatto, ecc. » Imperocchè domandando se N. N. sia colpevole di aver commesso il fatto, e includendovi innanzi tratto l'idea della colpevolezza, è chiaro come non possa accennarsi che al misfatto, ossia al fatto principale, che perciò si mostra di ritenere come verità provata e da non potersi più mettere in dubbio.

Se inoltre si usa la parola *colpevole*, eccoci entrati nel campo giuridico, ciò che pur si vorrebbe evitare, e ciò che potrebbe conseguirsi, usando il vocabolo *autore* invece che l'altro di *colpevole*. Ad ogni modo per me è evidente come con la predetta formola non si ponga la questione del fatto principale siccome è annunziato nel comma precedente, ma unicamente quella dell'autore del fatto.

Ripeto poi che non si vede la ragion sufficiente di questa reticenza del *nomen juris*: nome che si trova consacrato nel titolo dell'accusa già abbastanza promulgato e notissimo agli stessi Giurati. Perché avere il semblante di nascondere loro nel momento solenne del giudizio quel che sapevano prima d'intervenirci, cioè la natura del reato?

La formola inglese « guilty, or not guilty » suppone che i Giurati a cui si dirige siano istruiti sul titolo dell'accusa ed è una questione nettamente stabilita sulla imputabilità dell'accusato.

Così pure si pratica a Ginevra il cui procedimento fu dall'onorevole signor Ministro giudicato degno di imitazione, avendolo inserito nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati.

Insomma a me pare che i quesiti da dirigersi ai Giurati debbano sempre aggirarsi su questi tre punti: l'autore del reato; il carattere morale del misfatto e le circostanze attenuanti.

Concludo che sul fatto principale innanzi ai Giurati non sia conveniente il ritornare, e vorrei almeno che si mettessero d'accordo il primo ed il secondo comma dell'articolo 495.

PRESIDENTE. Si compiaccia di formulare la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Vorrei sapere se la Commissione accetta questa mia modificazione...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le dichiarazioni già fatte dalla Commissione, appoggiata anche dall'onorevole Ministro Guardasigilli, debbo dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale, che esso è dolente di non potere accettare la modificazione proposta dal Senatore Maggiorani.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Dal modo con cui è scritto questo articolo nella parte che dice: « L'accusato N. N. è egli colpevole di avere... », e nell'altra parte che dice: « Occorrendo di proporre ai Giurati questioni intorno ai fatti che escludono la imputabilità... », potrebbe nascere in alcuno il dubbio che, per avventura, occorra sempre di proporre la prima questione, cioè: *l'accusato è egli colpevole, ecc.* Io invece per mia parte credo che, quando occorra di proporre ai Giurati questioni intorno ai fatti che escludano l'imputabilità, non si debba più pro-

porre l'altra formola: *l'accusato è egli colpevole, ecc.*; altrimenti potremmo trovare i Giurati in contraddizione.

La formola: *l'accusato è egli colpevole*, s'intende quando non occorra di stabilire dei fatti che escludano l'imputabilità. Quando invece occorra di stabilire fatti che escludano l'imputabilità, allora si fa la domanda occorrente.

Senatore TROMBETTA. C'è la formola.

Senatore TECCHIO. L'articolo non lo dice. Credo però che basterebbe una dichiarazione del Ministro della Giustizia per togliere il dubbio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Tecchio ha accennato ad un dubbio a cui crede che possa dar luogo il testo dell'articolo 495.

Egli domandava se, nel caso in cui occorresse di proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, si dovrebbe proporre anche la questione contemplata al principio di quest'articolo, e che incomincia colle parole: « L'accusato N. N. è egli colpevole di avere, ecc.? »

Esaminando la locuzione di quest'articolo si scorge che nella seconda parte si contempla un'ipotesi speciale, e che le norme che la riguardano tendono ad evitare quella specie di contraddizione che nella pratica si nota nei verdetti dei Giurati quando l'accusato, sebbene riconosciuto autore del fatto o dei fatti addebitatigli, viene assolto dal verdetto. Per ovviare a quest'inconveniente, si è creduto bene di regolare con una formola speciale quest'ipotesi, e precisamente colle disposizioni contenute nella parte dell'articolo a cui accennava l'onorevole Tecchio. Quindi, verificandosi questa ipotesi, non dovrebbe proporsi la questione contemplata al principio dell'articolo, ma soltanto quella a cui si accenna nella parte successiva.

Che, se egli, per rendere più chiara la distinzione delle due ipotesi, credesse di aggiungere qualche cosa dopo la parola *occorrendo*, io non avrei alcuna difficoltà.

Quanto a me, tuttavia credo che, esaminandolo bene, l'articolo sia sufficientemente chiaro; ed infatti l'onorevole Senatore Tecchio lo ha interpretato appunto nel senso da me esposto. Ma se, per avventura, credesse che qualche

aggiunta spiegativa possa tornare utile, io, lo ripeto, non avrei difficoltà di accoglierla, e credo che sia pure dello stesso avviso l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per dichiarare al Senato che nel seno dell'Ufficio Centrale si elevò anche questo dubbio e si trovò modo, almeno a senso dell'Ufficio, di chiarirlo. E se male non rammento, si disse di sostituire alla parola *occorrendo*, queste altre: *nel caso che si debbano proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludano l'imputabilità, ecc. ecc.*

In tal guisa sarebbesi stabilita più chiaramente la distinzione tra il fatto materiale, diremo così, ed il fatto morale.

Sono due i casi di cui parla questa parte dell'articolo contenuto nel num. 1 e nel 2. Nel primo trattasi del fatto o de' fatti su' quali fondasi l'accusa, e nel secondo delle circostanze che possano stabilire la non imputabilità dell'accusato.

Ora, in questo caso, non si tratta più del fatto, si tratta delle circostanze che possono rendere un accusato pur colpevole del fatto criminoso ma però, non imputabile, sia per alienazione mentale, sia per mancanza assoluta di discernimento, sia per altre circostanze.

Quindi non mi pare che dalla dicitura dell'articolo possa venir fuori quella difficoltà, quel pericolo, quell'inconveniente a cui accennava l'onorevole Senatore Tecchio.

Ad ogni modo, se egli intende che alla parola *occorrendo* si debbano sostituire le parole, *nel caso che debbano proporsi, ecc.*, l'Ufficio Centrale non ha motivo di opporsi, ma pare che questo dubbio, almeno nell'animo mio e nell'animo dell'Ufficio Centrale, non possa sorgere, mantenendo la dizione quale si trova nel progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio fa formale proposta?

Senatore TECCHIO. Mi pare che basterebbe una semplicissima modificazione. Dove si dice: *Occorrendo di proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formulate nel modo e nell'ordine che appresso*, direi: *Occorrendo INVECE di proporre ai Giurati, ecc.*, mi pare che così si toglierebbe ogni dubbio. Se il signor Ministro e l'Ufficio

Centrale accettano questa modificazione, lo avrei a caro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Tecchio di scrivere la sua aggiunta e farla tenere alla Presidenza.

L'onorevole Ministro, e l'Ufficio Centrale accettano quest'aggiunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

Senatore DE FILIPPO. Si accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Tecchio per metterlo ai voti.

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente :

« L'accusato N. N. è egli colpevole di avere (si indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato senza dar loro alcuna denominazione giuridica). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. (si indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge). »

Occorrendo invece di proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formulate nel modo e nell'ordine che appresso :

« 1. Siete convinti che l'accusato N. N. abbia (si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa). »

E quindi nel caso di risposta affermativa :

« 2. Siete convinti che l'accusato abbia agito (si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità). »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il Presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai Giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 495.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 497. Il presidente avverte i Giurati, che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circo-

stanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini :

Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N.

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal Presidente.

Se il Presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'articolo 281, numero 4.

(Approvato.)

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai Giurati le principali ragioni adottate contro e in favore dell'accusato, rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' Giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei Giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai Giurati la seguente dichiarazione.

« La legge non chiede, ecc. (come all'articolo 498 attuale). »

« I Giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. (come nel detto articolo 498). »

Il Presidente legge inoltre ai Giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io mi trovo grandemente imbarazzato nella questione che concerne quest'articolo 498. Da un lato la questione principale che sorge da questa formola è gravissima. Appunto perchè le opinioni si sono divise intorno ad essa non si può sostenere nè l'una nè l'altra tra le opposte opinioni senza dare uno sviluppo che forse potrà protrarsi a lungo. A me increscerebbe di stancare il Senato con un lungo discorso; per altra parte l'argomento ha una grandissima importanza. Ci sarebbe forse un mezzo termine; si potrebbe risparmiare il tempo del Senato oggi se, stante l'ora tarda,

si credesse di rimandare questa discussione a domani, (*voci*: No; no) e dirò perchè.

La principale questione è stata sviluppata molto sapientemente dalla Camera dei Deputati; e se i signori Senatori, che pur hanno il rendiconto della Camera in mano, avranno la compiacenza di leggerlo, io prometto di nulla ripetere di ciò che è stato detto su questo proposito; e allora la discussione potrebbe essere assai più breve. Altrimenti, se bisogna dare a questa questione tutto lo sviluppo che merita, è impossibile di essere molto brevi in un argomento tanto grave. Domanderei quindi che si rimandasse la discussione a domani; altrimenti uscrò la facoltà di parlare che l'onorevole signor Presidente mi ha concessa.

Voci. Parli, parli.

Senatore SINEO. Tutti sanno qual'è il punto sul quale debbono cadere le mie parole. Ciascuno sente che il riassunto dato nelle mani del Presidente è un modo efficacissimo d'influenza sopra il giudizio dei Giurati; modo efficacissimo perchè comunemente, dopo il riassunto del Presidente, nessuno prende la parola, e il Codice di procedura penale non prevede neanche che si parli.

(*Molti Senatori escono dall'aula.*)

PRESIDENTE. Pare che la seduta si rimandi di fatto...

Senatore CONFORTI. Allora sarebbe meglio rinviarla.

Voci. A domani, a domani.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poichè la discussione si è portata sino a questo punto, ed il vostro Ufficio Centrale su questo articolo non ha fatto alcuna osservazione, io vorrei sottoporre all'onorevole Sineo una considerazione che forse avrà qualche peso in ordine a quanto egli voleva esporre al Senato.

Io sono persuaso che egli vorrà dire cose importanti, ma io pregherei a riflettere che tutto quanto si poteva dire su questo punto, com'egli stesso affermava, fu ampiamente svolto nella Camera dei Deputati. È una questione molto conosciuta, epperò mi pare che si potrebbe provocare senz'altro un voto del Senato a questo proposito in via di emendamento.

Se poi volesse l'onorevole Sineo anche rinunciare a questa via, è, ritenendo come ma-

turo e ben ponderato il voto dell'Ufficio Centrale, permettere che questo progetto di legge non perda la probabilità di riuscire a buon porto, io credo che egli renderebbe un buon servizio all'amministrazione della giustizia.

Non si può negare che questo progetto di legge potrebbe essere migliore; la questione della Giuria, è certamente molto spinosa ed io sono persuaso che queste non saranno le ultime parole che si spenderanno su tale argomento; e lo prova l'esempio di altri paesi in cui si sono viste più volte rifatte le leggi intorno ai giudizi per giurati.

Pertanto a me pare che l'onorevole Sineo comprometterebbe in certo modo il beneficio che può immediatamente portare questo progetto di legge, coll'insistere nella proposta a cui egli ha fatto allusione; e credo che il miglior consiglio sarebbe quello di provvedere come ora possiamo, all'interesse della giustizia ed all'aspettazione del paese, approvando com'è questo progetto, che fu con tanta maturità e ponderazione esaminato dall'Ufficio Centrale del Senato.

Siamo giunti quasi al fine; il suscitare una questione potrebbe compromettere l'esito definitivo della legge per mancanza di tempo, locchè credo sarebbe un risultato che andrebbe contro alle intenzioni dello stesso onorevole Sineo.

Io lo pregherei quindi a voler riflettere al pericolo in cui si potrebbe cadere, e mettendo tutte le cose nella bilancia, vedere se non convenga meglio di rinunciare ad una discussione sopra quest'articolo.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io metto premurosamente nella bilancia tutte le considerazioni state espone dall'onorevole Ministro Guardasigilli; ma lo prego, e prego il Senato di mettere nella bilancia anche altre considerazioni.

È vero che se si accetta l'articolo quale è, ci sarà maggior probabilità che la legge sia presto sancita? Ne dubito grandemente, ed ora....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di questo, io lo posso assicurare.

Senatore SINEO. Ora ricorderò una circostanza, che forse ora sfuggita all'onorevole Guardasigilli.

Interno all'argomento attuale la Commissione

della Camera elettiva si era divisa in due parti; e dapprima erasi pronunciata assolutamente in senso contrario al riassunto del Presidente. Nella Camera poi il riassunto non fu ammesso che con debole maggioranza, dopo prova e controprova, per effetto di quella certa preponderanza che hanno necessariamente e comunemente le proposte governative.

Or dunque, io sono profondamente convinto che, se il Senato venisse a non approvare il riassunto, la Camera dei Deputati accetterebbe questa nuova versione; se per contro noi rimandiamo quest'articolo tal quale è, niente impedisce che la minoranza di ieri, che opinava contro il riassunto, non diventi maggioranza oggi, e venga a cancellare ciò che prima era stato votato.

Ripeto dunque che ha maggiore probabilità questa legge di dover ritornare al Senato se noi accettiamo quest'articolo quale è proposto, anzichè se lo modifichiamo.

D'altra parte osservo ancora (e qui prego l'onorevole Guardasigilli a notar bene questo), che mentre l'Ufficio Centrale ci ha date splendide prove della maturità dei suoi studi in molte parti di questo progetto, esponendoci maestrevolmente la ragione delle sue opinioni, tuttavia dell'argomento attuale non mi pare risulti che esso si sia occupato.

Se l'Ufficio Centrale avesse preso proprio a trattare questa questione con quell'ampiezza che gli consentivano il talento e la dottrina dei suoi componenti, anche per me la sua autorità sarebbe imponente, perchè veramente nell'Ufficio Centrale seggono colleghi che io stimo e venero altamente. Ma non mi pare che nella Relazione, non che si risolva, nemmeno si proponga la questione. Non risulta che questa discussione si sia fatta *ex professo* nel seno dell'Ufficio Centrale; e almeno, per dare tutto il peso ad una così grave disposizione, bisognerebbe che si conoscessero i motivi che condussero l'Ufficio Centrale a dichiararsi contrario all'opinione che da molti uomini illustri venne tanto maestrevolmente sostenuta.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vacca.

Senatore VACCA, *Relatore*. Sarò assai breve appunto per corrispondere ad un desiderio,

credo comune a quanti siamo, cioè di non compromettere il successo dell'approvazione di una legge la quale se non è l'ultima parola, come ben disse l'onorevole Ministro Guardasigilli, compie però gran parte dei nostri desideri di riforma dell'ordinamento della Giuria.

L'onorevole Senatore Sineo suscitava una questione certamente degnissima di grande interesse; se cioè il riassunto del Presidente, che fu argomento di vivo dibattito nell'altro ramo del Parlamento, si avesse a mantenere o ad eliminare.

E sol perchè nella Relazione non ha trovato verbo su tale discussione, egli ha creduto che veramente l'Ufficio Centrale l'avesse lasciata in disparte.

Questo non è; l'Ufficio Centrale, dirò francamente, non ha creduto nei termini in cui il progetto di legge ci era rinviato dall'altro ramo del Parlamento, cui si era dato la iniziativa, di entrare in una minuta discussione di tutte le parti di questa legge.

E lo ha fatto anche per un'altra considerazione, in omaggio, voglio dire, all'altro ramo del Parlamento nel quale essendosi largamente e dottamente discusse tutte le questioni attinenti a questa legge non parve all'Ufficio Centrale aversi a ritornarvi sopra con reintegrata discussione.

La questione del riassunto non c'imbarazzò punto perchè avevamo sopra di ciò delle convinzioni ben ferme.

Noi credevamo che, volendosi con questa legge riordinare l'istituzione dei Giurati in guisa da purgarla dei maggiori vizi che in essa si notavano e che avevano dato luogo a così aspre censure, l'indirizzo generale dovesse rivolgersi principalmente a prevenirsi dagli errori cui si va incontro dalla magistratura popolare nel rispondere ai quesiti che venivano proposti con piena intelligenza dei fatti e con criteri non fallaci; e in quest'ordine di idee a noi pareva che se v'è veramente una garanzia certa da affidarci che l'intelligenza e la coscienza dei Giurati è stata seriamente illuminata, essa è quella che ci porge il riassunto del Presidente, imperocchè la lotta fra la difesa e l'accusa fa sorgere ad ogni piè sospinto infinite eccezioni di domande, recate in mezzo dal fino accorgimento della difesa.

Questo metodo non potrebbe servire ad illu-

minar meglio la coscienza dei Giurati, anzi la lasciano maggiormente confusa e perplessa.

Or bene! dopo questi vivi e tumultuosi dibattiti, la parola calma, tranquilla ed autorevole del Presidente, il quale riassume la discussione, ne rileva tutti i punti culminanti tenendo conto delle osservazioni e delle obiezioni che per avventura la difesa mettesse innanzi, è la più efficace a sgombrare gli equivoci, a rischiarare l'intelligenza confusa dei Giurati, ad assicurare la sincerità delle risposte che i Giurati sono chiamati a dare alle questioni che loro si pongono.

Sotto questo punto di vista dunque l'Ufficio Centrale non ha creduto per verità di farne argomento di serio esame, perchè ci portava delle convinzioni ferme e concordi.

Io pertanto faccio appello alla intelligenza ed alla provetta esperienza dell'onorevole Senatore Sineo, e gli domando se veramente egli che quanto noi, quanto la pubblica opinione si preoccupa dei verdetti talvolta incomprensibili, tal'altra incoraggianti l'impunità, perchè di solito l'intelligenza dei Giurati rimane turbata, fuorviata da quella lotta scompigliata fra l'accusa e la difesa, io domando se egli crede che si possa senza pericolo eliminare il riassunto.

Sono queste le osservazioni che, anche associandomi all'onorevole Guardasigilli, oso rivolgere all'onorevole Sineo, nella fiducia che egli vorrà darci ragione.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi rincresce di non poter rispondere alla cortese interrogazione dell'onorevole Relatore in modo coerente al suo desiderio.

Egli mi domanda se io sono convinto che si possa togliere il riassunto senza rendere incerta la coscienza dei Giurati. Ma io sono profondamente convinto che, tolto il riassunto, si rassicura maggiormente la coscienza dei Giurati.

I fondamenti di questa mia opinione si trovano in gran parte, giova il ridirlo, nei bellissimi discorsi proferiti da amici miei nell'altra aula del Parlamento. L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale non ha confutato nessuno degli argomenti ch'essi addussero.

L'ora tarda mi toglie di riprodurre, come bramerei, le loro parole, e di addurre per di più quelle più stringenti ragioni che il Senato

potrebbe maggiormente apprezzare; quelle specialmente che sorgono dalle mutate condizioni delle cose, e dall'intero concetto del progetto di cui gli si chiede la sanzione.

Mi limiterò a due considerazioni.

Quando il Giurato sa che non vi è riassunto, egli ha la preventiva persuasione di dovere ascoltare e tener conto di tutti i risultati del dibattimento per regola della sua coscienza.

Egli presta continua la sua attenzione, come è suo dovere; ascolta i testimoni ed i periti, calcola tutto ciò che possa tornare utile al trionfo della verità.

Invece, quando sa che un magistrato eminente deve fare il riassunto, è naturale, è nella inerzia umana, che egli assista sbadatamente alle interminabili udienze. Ed appunto quanto maggiore sarà l'autorità del Presidente, tanto più facile sarà che il Giurato ascolti mal volentieri i lunghi e forse noiosi dibattimenti del processo, confidando nel riassunto.

Questa verità fu messa in evidenza da un'illustre giureconsulto americano, il quale appunto ha ottenuto che in alcuni Stati dell'Unione si togliesse il riassunto come pur venne tolto in Ginevra e nell'Argovia, ed in parecchi Stati dell'Europa monarchica.

Si osservi poi che il Presidente, per quanto sia autorevole: è pur uomo; e quindi può sbagliare, può avere opinioni erronee, e dovendo tener conto dei ragionamenti tanto dell'accusa che della difesa, naturalmente questo resoconto resta impressionato dall'opinione che egli se ne è fatta. Notisi ancora che egli è impressionato preventivamente dalla lettura del processo, dall'atto di accusa, e dall'istruttoria che è stata fatta e scritta senza il contraddittorio dell'accusato.

È molto quindi da presumersi che il Presidente eserciterà quasi sempre un'influenza non sempre in favore della giustizia.

Lo capisco bene che questo progetto di legge sorse sotto l'impressione di accuse fatte ai Giurati, e si è gridato molto, più spesso contro i verdetti assolutivi che contro le condanne.

Ma questo si può spiegare benissimo, quando si pensi che le accuse contro i verdetti assolutivi, somministrano uno sfogo scvero di pericoli ai nemici di quella istituzione.

I Giurati non ispirano molta suggestione. È un corpo fugace, un aggregato effimero, non resta. Il Giurato non conferisce pensioni, né

decorazioni, non estende la sua protezione sopra nessuno; è un Corpo che tutti si possono dilettare a diffamare impunemente.

Ma nell'altro ramo del Parlamento si è risposto vittoriosamente a quelle insussistenti accuse col fare l'analisi dei pronunciati dei Giurati e delle Corti di giustizia. Si è riconosciuto che erano più frequenti proporzionalmente le condanne pronunciate dai Giurati, che quelle del Corpo giudiziario. Si è fatto il confronto altresì colle sentenze estere, e si è riconosciuto che le sentenze dei Giurati italiani sono più frequentemente condannatrici che non le sentenze estere.

Rimosso l'ingiusto sospetto intorno al senno ed all'imparzialità dei Giurati, resta a vedersi che essi abbiano perfetta libertà, e sentano perfettamente l'obbligo di studiare i dibattimenti per illuminare la loro coscienza.

Ora, evidentemente, o perchè preventivamente confidano nel riassunto del Presidente, o perchè questo riassunto è fatto da un uomo che può avere impressioni erranee, il riassunto, a mio avviso, non può essere che nocivo alla giustizia.

È dovere del Presidente di mettere i Giurati in grado di apprezzare perfettamente le risultanze del dibattimento nel senso contrario non meno che in quello favorevole all'accusato. Ma questo lo può fare in tutto il corso del dibattimento, e più specialmente nel porre le questioni; può domandare l'attenzione dei giudici sui varii fatti che influiscono sopra ciascuna delle quistioni che propone. Nessuno contrasta questo diritto al Presidente. Ma quando il dibattimento è chiuso, che possa il Presidente dare all'accusa quel colore che gli pare, e che potrebbe essere erroneo, per me lo credo pericoloso per la giustizia.

Io terminerò col porre un dilemma interno al quale mi pare necessario che l'Ufficio Centrale si spieghi.

Dopo il riassunto del Presidente è egli ancora ammesso che l'accusa e la difesa facciano le loro osservazioni per criticare il riassunto, per dimostrarne l'erroneità; sì o no? se lo possono, ciascuno vede quanto sarebbe poco decoroso che il Presidente fosse esposto a sostenere una specie, di polemica o colla difesa o col ministero pubblico, perchè anche con questo può trovarsi in contrasto; se non lo possono, allora

evidentemente il riassunto del Presidente sarebbe decisivo irrimediabilmente.

Questi pochi motivi, senza tener conto dei molti altri, che pur meriterebbero di essere sottoposti alle meditazioni del Senato, mi sembrerebbero sufficienti per concludere che debba cancellarsi dal progetto di legge la facoltà di fare il riassunto.

Voci. Ai voti; ai voti.

PRESIDENTE. Intende l'onorevole Senatore Sineo di proporre un emendamento?

Senatore SINEO. Se l'Ufficio Centrale e il Ministero persistono, nella loro proposta e che io non veda alcuna probabilità di potere farlo prevalere, tralascio di formularlo.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo 498 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 499, *ultimo alinea.* Neppure al Presidente delle Assise è permesso di entrare nella Camera delle deliberazioni dei Giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al Presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del pubblico ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.

(Approvato.)

Art. 502. Il capo dei Giurati legge ad essi ad una ad una le questioni proposte dal Presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal Presidente, il capo dei Giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

(Approvato.)

Art. 512. Se i Giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o hanno negato la esistenza del fatto in genere il Presidente ecc. (*il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale*).

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Prima dell'articolo. 512 avrebbe dovuto mettersi ai voti il mio emendamento, poichè esso si riferiva all'art. 509, il

quale articolo precede l'articolo 512; ma siccome io veggio che spira un'aura contraria agli emendamenti, lo ritiro.

(*Segni d'adesione.*)

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 512 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva l'art. 512, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 513. Se i Giurati hanno dichiarato lo accusato colpevole, rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il Pubblico Ministero, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale.*) »

(Approvato.)

« Art. 515. La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (*il resto come nell'articolo attuale.*) »

(Approvato.)

Adesso vi è da votare il primo comma dell'articolo:

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513. e 515. del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente.

Chi approva questo primo comma dell'articolo 47, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo che rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva l'intero articolo 47, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei Giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un Giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifizii colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il Giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna, o assolutoria.

Senatore VACCA, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore.* Per un'inesattezza, od errore di stampa, nel terzo alinea di quest'articolo si trovano le parole *con abuso della sua autorità*, che vanno cancellate.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così redatto:

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei Giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un Giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizii colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario.

Il Giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Chi approva l'articolo 48 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 49.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa, degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei Giurati, e dei Giu-

dici del diritto delle discussioni e dei voti individuali così di quelli come dei Giudici del diritto nei termini della legge sulla stampa.

La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Senatore VAGGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VAGGA, *Relatore*. Al secondo capoverso, bisogna portare la seguente rettificazione:

« È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei Giurati e dei Giudici del diritto e dei voti individuali così degli uni come degli altri, ecc. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così rettificato.

Art. 49.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei Giurati, e dei Giudici del diritto, e dei voti individuali così degli uni come degli altri.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 50.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una nuova circoscrizione delle Corti di Assisie, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 51.

Il giuri, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1. gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

(Approvato.)

Ora si passerà alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poichè è giunta a termine la discussione della legge sui Giurati, io pregherei il Senato a prendere nella prossima seduta una determinazione sulla proposta che ebbi l'onore di fare all'oggetto di sospendere la discussione del progetto di legge per la spesa occorrente ai lavori di difesa dello Stato.

PRESIDENTE. Di questo oggetto il Senato potrebbe occuparsi nella prossima seduta.

Alcune voci. Teniamo seduta domani?

PRESIDENTE. C'è qualcheduno che faccia la proposta che si tenga seduta domani!

Senatore DE LUCA. La faccio io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di tenere seduta domani.

(Dopo prova e controprova il Senato delibera di tener seduta domani.)

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso.

Prego l'onorevole vice-Presidente Mirabelli a voler surrogarmi al seggio della Presidenza.

(Il Senatore Vice-Presidente Mirabelli, occupa il seggio presidenziale.)

(Il Senatore Segretario Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione sulla legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura sui giudizi avanti le Corti di Assise.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 60 |
| Contrari | 11 |

(Il Senato approva.)

Domani seduta pubblica alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno e per la discussione della proposta dell'onor. Ministro delle Finanze.

La seduta è sciolta (ore 10).¹